

*“ Nulla può essere  
compreso  
senza immagini ”*

## **Giudizi Penali Foglio delle Notizie Uffici Giudicanti**

**INDICE** ( tra parentesi numero della/le slide)

≈ Regole generali da n. 2 a n. 48 ≈ Regole spesa anticipate da n. 49 a n. 51 ≈ Regole spese prenotate a debito da n. 52 a n. 58 ≈ Regole spese gratuite n. 59 ≈ Regole spese straordinarie n. 60 ≈ Spese UNEP n. 61 ≈ Chiusura Foglio Notizie da n. 62 a n. 65 ≈ Attestazione Chiusura del Foglio Notizie da n. 66 a n. 90 ≈ Procedure particolari da n. 91 a n. 139 {abolitio criminis, amnistia, indulto, grazia, prescrizione del reato, condono, sospensione condizionale della pena, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, archiviazione per mancanza di procedibilità, estinzione del reato perché il fatto non costituisce reato, giudizio di prevenzione, giudizio di esecuzione penale, giudizio di sorveglianza, applicazione della pena su richiesta di parte, decreto penale, remissione querela, oblazione, spese demolizione, esito positivo messa alla prova, estinzione del reato per condotta riparatoria, guida in stato di ebbrezza, azione civile indiretta, traduzione interprete, ignoti, custodia, spese per analisi sostanze sequestrate, intercettazioni, traduzioni intercettazioni, intercettazione del latitante, rogatorie, estradizione, riconoscimento sentenze straniere, processo penale minorile, stralcio, collaboratore di giustizia, testimone di giustizia, art. 115-bis, difensore d'ufficio, difensore persona irreperibile, difensore minore, programma di protezione, spese beni sequestrati, spese beni confiscati, rigetto ammissione pss, cassazione con rinvio, onlus, rogatorie. Estradizioni. Mandato di arresto europeo } ≈ Impugnazione e art. 13-quater tusc da n. 140 a n. 148 ≈ Registrazione da n. 149 a n. 154 ≈ Trascrizione da n. 155 a n. 160 ≈ Manuale operativo SIAMM (stralcio) da n. 161 a n. 171 ≈ Tabelle riepilogative da n. 172 a n. 183

**Corso in slide aggiornato Aprile 2024**

a cura del dottor  
**Caglioti Gaetano Walter**

**Se ne autorizza l'uso purché  
ne venga indicata la fonte**

by  
**C. G W.**





# REGOLA GENERALE

**La tenuta, la chiusura e  
l'annotazione  
nel/del  
foglio delle notizie  
nel fascicolo processuale  
è  
OBBLIGATORIA  
anche quando non ci sono  
spese da annotare**

by  
C. G. W.

{ Circolare 26 giugno 2003 n 9, Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 punto 6), lettera a),  
Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U e Provvedimento  
del 7 gennaio 2021 }



# REGOLA GENERALE



by  
C. G. W.

foglio notizie  
negativo



appello



Grado di appello  
fascicolo processuale e foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE  
Passaggio altro grado

foglio notizie  
negativo



No appello



archivio  
fascicolo processuale e foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE  
Non c'è titolo  
attualmente il file txt nell'applicativo  
SIAMM permette la dicitura  
NEGATIVO




# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.



**II FOGLIO DELLE NOTIZIE**  
va analizzato in rapporto  
alle tre fasi, o passaggi :

**tenuta  
e  
annotazioni**  
fase o passaggio  
espressemente prevista dalla  
norma articolo 280 c 1 e 2 tusg



**chiusura**  
fase o passaggio  
prevista/o  
da disposizione ministeriale

**attestazione  
di recupero**  
fase o passaggio  
prevista/o  
da disposizione ministeriale



*il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito*

{ cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004 prot. n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U,  
Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia in Foglio diretto }



# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.



*Ai sensi della circolare 9/03 il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.*

*DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero ( MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tusg, ma l'esistenza proprio della spesa)*

*Provvedimento 7 gennaio 2021 Min. Giustizia Il foglio delle notizie deve essere compilato, anche ove difettino crediti da recuperare dovendo in tal ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero”.*



## REGOLA GENERALE




La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero Giustizia al punto 6), lett. a) espressamente prevede che *«il foglio delle notizie **deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale**», senza operare alcuna esclusione a riguardo.*

la circolare DAG.01/02/2021.0020266.U ribadisce la necessità alla **corretta compilazione e per ciascuna fase del giudizio** del foglio notizie affinché al momento della riscossione non siano tralasciate somme da introitare in favore dello Stato.





# REGOLA GENERALE



## PROCESSO CIVILE ANNOTAZIONE

nei registri mod. 1/A/SG e 2/A/SG  
e nel foglio delle notizie

by  
C. G. W.

Annotazione  
spese anticipate  
e/o  
prenotate a debito  
da parte dello Stato

nelle ipotesi di :

*Ammissione a gratuito patrocinio*

*Pubblica amministrazione  
parte nel processo*

*Pubblico Ministero  
parte nel processo civile*


*Concessionario  
le annotazioni, chiusura e recupero a carico  
del concessionario stesso*

*Espressa disposizione di legge  
che dispone anticipazione e/o prenotazione a debito*



# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.



Le spese che si producono negli Uffici requirenti vengono **annotate** a cura delle segreterie nei registri spese e nel foglio notizie e trasmesse, con **attestazione passaggio ad altra fase**, alla cancelleria del giudicante che provvederà alla **chiusura e attestazione** unitamente alle eventuali spese sorte nel processo in relazione all'esito del giudizio



## REGOLA GENERALE



by  
C. G. W.

### PROCESSO PENALE MINORILE

*obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura in merito agli adempimenti sulla tenuta del foglio delle notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitivo del giudizio*

cfr. provvedimento 7 gennaio 2021



## REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

### FOGLIO delle NOTIZIE tenuta e annotazioni

fase o passaggio  
espressamente prevista dalla  
norma articolo 280 c 1 e 2 tusc



### ART. 280 (R)

(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

Comma 2. *L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito **riporta** nel foglio delle notizie **solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.***



# REGOLA GENERALE

*nel Foglio delle notizie  
vanno annotate esclusivamente le somme che  
lo Stato anticipa nelle forme  
della “prenotazione a debito”  
e della “anticipazione”*

*\* Fonte: articolo 280 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003*



by  
C. G. W.

**Nel foglio delle notizie va annotata :**  
**≈ l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della**  
**prenotazione a debito** (art. 59 Testo unico imposta di registro )

→ *“ Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie “rif. circolare Min. Giustizia n. 9 del 26 giugno 2003*

→ *avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione ( con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995 e n 9 del 3 settembre 1997,*

**nel nuovo applicativo SIAMM  
con l'annotazione sui registri  
mod. 1/A/SG e 2 /A/SG  
si ha l'implementazione del  
foglio notizie**

**[ cfr. vademecum dell' 11 dicembre 2017 al paragrafo 3 a) – Note sulla compilazione- dispone che “il foglio notizie sia gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul Mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul Mod. 2/A/SG (spese prenotate a debito) ]**



## REGOLA GENERALE



Il Foglio Notizie essendo finalizzato al recupero di spese, esistendone le condizioni, è

### DOCUMENTO CONTABILE

da qui la necessità della massima attenzione nella tenuta dello stesso (cfr = art. 280 comma 1 *nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie...*) per non incorrere in responsabilità contabile ( cfr= punto 6 circolare 9/2003) e, di conseguenza, rispondere per danni erariali

Ai sensi della circolare DAG10/07/2011.0097630.U “*..si raccomanda che la redazione del foglio notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene all’importo dovuto..*” .



Nel foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia:

- tutte le spese prenotate a debito
- tutte le spese, ripetibili, anticipate dall'erario

All'atto in cui il magistrato, anche con riferimento al PM , liquida una spesa la stessa va riportata nel mod. 1/ASG e annotata nel Foglio notizie e il decreto , regolarmente comunicato, va trasmesso al Funzionario Delegato per il successivo pagamento



## REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

### *sottofascicolo per le spese di giustizia*



Ai sensi della circolare 9/03 *È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..”* .

Nota 1/14047/44/NV(U)03 del 5 novembre 2003

*In materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere necessariamente formato un fascicolo di ufficio per ogni istanza presentata ( artt. 93 e 126, comma 3, TU spese di giustizia) nel quale deve essere inserita la documentazione prodotta dall'interessato nonché l'originale provvedimento di ammissione , di inammissibilità o di rigetto..*

*In considerazione dello stato in cui generalmente versano i fascicoli processuali nonché delle esigenze di tutela dei dati personali dell'interessato (legge 31 dicembre 1996 n. 675) si ritiene preferibile che il fascicolo contenente gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato sia conservato con separata fascicolazione e relativa raccolta.*

*Ciò oltre ad un alleggerimento del fascicolo processuale, consentirebbe il miglior esercizio della custodia per atti che se pur riguardanti il procedimento principale non sono necessari al suo svolgimento.*

*Nel contempo l'ammissione o la revoca risulterebbero da copie da inserire nell'incarto processuale*




# REGOLA GENERALE

foglio delle notizie va tenuto in tutti i fascicoli

ma l'annotazione avviene

SOLO

al sorgere di spese anticipate o prenotate a debito



nel giudizio, civile o penale, con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o, nel giudizio civile, se una, o più, delle parti, sia una Pubblica Amministrazione, o nei casi espressamente previsti dalla legge



Esempio nel processo penale :

-nel caso in cui la parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento delle spese al testimone dalla stessa citata l'ordine con il quale il funzionario quantifica ex art. 119 DPR 115/02 = le spese **NON vanno annotato nel foglio notizie**  
-mancato pagamento dell'anticipazione forfettaria ( art. 30 tusg) dalla parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato si recupera = la spesa **NON va annotato nel foglio notizie**



## REGOLA GENERALE

Nel processo civile  
e penale  
NON VANNO  
ANNOTATE

nei registri spese e nel FOGLIO delle NOTIZIE



by  
C. G. W.

- le spese forfetizzate nel processo penale,
- le pene pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie processuali,
- le sanzioni amministrative pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie civili,

per questi casi ( articolo 2 convenzione del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede alla quantificazione e all'iscrizione a ruolo degli importi

-ogni altra spesa di giustizia in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore

Vedi slide che segue



## REGOLA GENERALE



by  
C. G. W.

### SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia

Sono escluse dalle spese di giustizia:

- a) la sepoltura dei detenuti
- b) la traduzione dei detenuti
- c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico
- d) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo

Vedi slide che segue



## REGOLA GENERALE



Le spese di sepoltura dei detenuti sono disciplinate dall'art. 44. legge n. 354/1975 e dall'articolo 92 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

I detenuti morti sono a disposizione dei congiunti, in mancanza di questi, si procede a spese del Comune (D.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria).

### Trasferimento dei detenuti

la disciplina del r.d. 2701 è completamente sostituita.

Oggi le spese sono tutte a carico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che provvede attraverso la polizia penitenziaria (art. 42 bis, legge n. 354/1975, aggiunto nel 1992, operativo dal 1996).

Nel testo si è sostituito il termine trasferimento dei detenuti (ex art. 125 tariffa penale) con il termine traduzione, in quanto nella legge 354/1975 con il termini; "trasferimento" si intende il trasferimento da un istituto ad un altro, mentre nel testo in commento ci si riferisce alla traduzione ex art. 42-bis della medesima legge (sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione: di restrizione della libertà personale).

### Trasporto, custodia e sepoltura di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico

Le spese sono di competenza dei Comuni (d.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria), salvo che non siano disposti accertamenti dall'autorità giudiziaria, nel qual caso esse divengono spese di giustizia e non occorre previsione specifica.

### Trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servano al processo

non è più attuale la disciplina prevista dal r.d. n. 2701/1865.

Oggi si provvede a mezzo posta, affrontando spese che gravano su quelle dell'ufficio, o utilizzando per trasporto personale dipendente o degli uffici giudiziari o della P.G.

Si tratta di spese rientranti tra quelle di ufficio, non riferibili al singolo processo.



## REGOLA GENERALE

**IPOTESI PARTICOLARI**  
spese da **NON ANNOTARSI**  
nel Foglio delle Notizie



by  
C. G. W.

≈ **traduzione di convenzioni o trattati internazionali** : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione (nota min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3)

≈ **tossicodipendenza** non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali(circ. min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1)

≈ in materia di **misure di sicurezza** le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili ( min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37)

≈ in materia di **procedimento di sorveglianza** non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione ( min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9), le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili( min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37)

≈ le spese per **intercettazione telefonica** restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato( min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)

≈ ≈ **visite medico fiscali** a condannati non sono ripetibili( min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12)

≈ sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per **visite mediche disposte dal giudice tutelare** ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico



# REGOLA GENERALE



**le spese forfettarie Allegato A  
decreto ministeriale  
10 giugno 2014 n 214**

**NON VANNO RIPORTATE  
NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE**

**Ai sensi della convenzione 28 dicembre 2017, che ha modificato quella del 23 settembre 2010 in premessa il concessionario provvede “alla gestione del credito mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione dei crediti, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni”..**

**Art. 5 convenzione 28 dicembre 2017**

**Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito**

*1.L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la Segue documentazione: a) nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile; b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo;*

## spese forfettarie Allegato A

**decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214**

### Definizioni del processo in primo grado

- 1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:
  - a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 2) Definizione del processo in udienza preliminare:
  - a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - **Importo: 150 euro;**
  - b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 3) Definizione del processo in giudizio:
  - a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - **Importo: 180 euro;**
  - b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - **Importo: 150 euro;**
  - c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 150 euro;**
  - d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 80 euro;**
  - e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 150 euro;**
  - f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 60 euro;**
  - g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinanzi al giudice di pace - **Importo: 150 euro;**
  - h) sentenza di condanna in Corte d'assise - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
  - a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - **Importo: 60 euro;**
  - b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - **Importo: 80 euro;**
- 5) Definizione del processo mediante oblazione:
  - a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - **Importo: 80 euro.**

### Giudizi di impugnazione

- 1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - **Importo: 60 euro;**
- 2) sentenze in Corte d'assise d'appello - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - **Importo: 60 euro.**

### Altri procedimenti

**Importo: 60 euro.**

by  
C. G. W.

**Vedi slide che segue**



## spese forfettarie Allegato A decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214



by  
C. G. W.

### spese forfettarie Allegato A Tabella A decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214

#### Definizioni del processo in primo grado

- 1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:
  - a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 2) Definizione del processo in udienza preliminare:
  - a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - **Importo: 150 euro;**
  - b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - **Importo: 60 euro;**
- 3) Definizione del processo in giudizio:
  - a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - **Importo: 180 euro;**
  - b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - **Importo: 150 euro;**
  - c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 150 euro;**
  - d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - **Importo: 80 euro;**
  - e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 150 euro;**
  - f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - **Importo: 60 euro;**
  - g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinanzi al giudice di pace - **Importo: 150 euro;**
  - h) sentenza di condanna in Corte d'assise - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
  - a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - **Importo: 60 euro;**
  - b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - **Importo: 80 euro;**
- 5) Definizione del processo mediante oblazione:
  - a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - **Importo: 80 euro.**

#### Giudizi di impugnazione

- 1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - **Importo: 60 euro;**
- 2) sentenze in Corte d'assise d'appello - **Importo: maggiorazione di 30 euro;**
- 3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - **Importo: 60 euro.**

#### Altri procedimenti

**Importo: 60 euro.**

**Le spese in argomento che l'articolo 1 del D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 qualifica quali spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 non sono elencate nell'articolo 107 tusc quindi, come avviene ad esempio per le spese di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi o per le spese di intercettazione VANNO (andrebbero) recuperate, per intero, nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato.**

### Per il concessionario Equitaliagiustizia

**[ a seguito dell'entrata in vigore delle convenzioni alla quantificazione dell'importo da recuperare provvede il concessionario ( art. 2 punto 2 Convenzione 27 dicembre 2017) ]**

**le spese forfettarie Allegato A D.M. n. 214/2014**

**NON**

**Vanno recuperate**

**il consiglio agli uffici in attesa di definitive determinazioni ministeriali è quello comunque di mandare al recupero**

**Vedi slide che segue**





A seguito delle modifiche operate all'articolo 205 tusc dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69

è sorto il problema del recupero delle spese forfettarie anticipate tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. nelle ipotesi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attualmente tali spese sono quantificate nella tabella A allegata decreto ministeriale di cui all'art. 205 t.u. D.M 214/2014

Sono spese che pur formandosi nel processo NON vanno annotate nel foglio notizie.

Il problema al momento è stato mal affrontato dal ministero [=DAG.06/02/2022.0025247.U, DAG.01/04/2019.0069946.U DAG.14/03/2022.0056590.U] che ai quesiti in materia ha risposto focalizzando, in maniera errata, la problematica su diritti e spese dovuti agli ufficiali giudiziari che in quanto espressamente previsti dall'articolo 107 tusc non vanno recuperate a meno, come sottolineato dal ministero, di revoca del patrocinio a spese dello Stato .

La materia del recupero specie nei riguardi delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato :

→ l'ammesso ha diritto, nel processo civile e penale ai soli effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusc c.d. *principio della tassatività degli effetti* di cui alla circolare ministeriale DAG.09/02/2011.0017349.U

→ nei confronti dell'ammesso il recupero è possibile, nel processo civile e penale, solo nei casi di a) revoca del patrocinio (articoli 86, 111, 112 e 136 tusc, ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*) e, nel processo civile, b) nelle ipotesi di rivalsa ex articolo 134 tusc ( “ *si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..*”Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011)

**Le spese in argomento che l'articolo 1 del D.M n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 qualifica quali spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 non sono elencate nell'articolo 107 tusc quindi, come avviene ad esempio per le spese di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi o per le spese di intercettazione VANNO recuperate, per intero, nei confronti dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato**

Secondo il concessionario, ricordare che a seguito dell'entrata in vigore delle convenzioni alla quantificazione dell'importo da recuperare provvede il concessionario ( art. 2 punto 2 Convenzione 27 dicembre 2017) tali spese però NON andrebbero recuperate , il consiglio agli uffici in attesa di definitive determinazioni ministeriali è quello comunque di mandare al recupero



- 1 -

# REGOLA GENERALE TESTIMONIANZA nel PROCESSO PENALE

**DECRETO di LIQUIDAZIONE da PARTE  
del FUNZIONARIO ADDETTO all'UFFICIO**

art art. 199 tusg

*1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio  
funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.*



by  
C. G. W.

Importi che riguardando  
rapporti tra privati  
**NON**  
**vanno annotati**  
**nel reg. mod. 1/A/SG**  
**e nel foglio delle notizie**



Per le testimonianze richieste  
da parti ammesse al Patrocinio  
a spese dello Stato e per i  
testimoni chiesti dalla Pubblica  
Accusa nel penale liquida il  
funzionario ai sensi e per gli  
importi di cui agli artt. 45 e ss  
tu spese di giustizia, con  
annotazione dell'importo di  
spesa nel registro mod. 1/A/SG  
e nel foglio delle notizie

Importi che anticipa l'Erario  
**vanno annotati**  
**nel reg. mod. 1/A/SG**  
**e nel foglio delle notizie**  
e da recuperarsi, verificatesi le  
condizioni, unitamente alle  
altre spese

**Vedi slide che segue**



- 2 -



in materia di testimoni  
il magistrato liquida o  
autorizza le spese



--uso aereo

-per il trasporto coattivo dei testi  
quando si usano modalità diverse da  
quelle previste dagli artt. 46 tu

[ = seconda classe sui servizi di linea o al prezzo  
del biglietto aereo della classe economica, se  
autorizzato dall'autorità giudiziaria.]



nei casi di spese per visite mediche del teste non comparso  
( rif = DAG.15/10/2015.0154118.U) “.. si ritiene che siffatte  
spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h)  
del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle  
AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con  
provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168  
del medesimo D.P.R.

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di  
accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità  
giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e  
non amministrativi, questo deve essere stabilito nel rispetto dei  
parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla  
base del tariffario della singola AUSL”

**ESSENDO SPESE STRAORDINARIE RIENTRANO EX  
ART. 5 TU spese di giustizia TRA LE SPESE RIPETIBILI  
ANDRANNO QUINDI ANNOTATE nel registro mod.  
1/A/SG e nel foglio notizie**

by  
C. G. W.



DAG.19/02/ 2008.0025091.U - - Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione Generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del DPR 115/02, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa. E' inoltre sottointeso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 c.p.p.

**AVENDO IL PROVVEDIMENTO FINALITA' RISARCITORIE  
NON VANNO ANNOTATE NEI REGISTRI DELLE SPESE E NEL FOGLIO delle NOTIZIE**

**Vedi slide che segue**



## **ammenda e accompagnamento del teste non comparso**



by  
C. G. W.

gli articoli sono il 132,133,198 codice di procedura penale e 46 e 47 disp. att. c.p.p. a differenza del civile non risultano termini per eventuale reclamo, il 46 disp att. si limita a stabilire che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo quindi della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all'interessato, in questo caso, quindi, è necessario, per il recupero, attendere, nei limiti della prescrizione il deposito della sentenza visto che , ai sensi dell' articolo 47 disp. att. c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza.

## **LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IN QUESTIONE NON VANNO ANNOTATE NEI REGISTRI DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE**

**per il versamento alla cassa delle Ammende vedi, da ultimo, Provvedimento 28 marzo 2023  
in Filo Diretto**



**recuperabilità delle sanzioni pecuniarie processuali  
irrogate dalla Corte di Cassazione  
su ricorsi in materia cautelare**



by  
C. G. W.

**Foglio delle notizie - Immediata recuperabilità  
delle sanzioni pecuniarie processuali irrogate  
dalla Corte di Cassazione su ricorsi in materia  
Cautelare**

**provvedimento 23 novembre 2022 in filo diretto**

*Il provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 616  
c.p.p., la Corte di Cassazione dichiara  
inammissibile il ricorso presentato dalla parte  
privata, e la condanna al pagamento della  
sanzione pecuniaria processuale,  
costituisce titolo definitivo per l'immediata  
recuperabilità della correlativa partita di credito,  
a termini del combinato disposto art. 202 TUSG e  
art. 665 c.p.p. e 227-quater TUSG.*



**Il Ministero  
ERRONEAMENTE  
inserisce, in filo diretto, il recupero  
delle sanzioni pecuniarie nell'Area  
del Foglio delle Notizie**

**Le uniche spese da annotare nel  
foglio notizie ai sensi dell'art. 280  
tusg sono:**

**≈ le spese prenotate a debito  
ex art. 3 lett s) tusg**

**≈ le spese anticipate  
ex art. 3 lett. t) tusg**



**REGOLA GENERALE**

**TENUTA  
O  
ANNOTAZIONI**

by  
C. G. W.



Nell'arco della durata del processo le modifiche reddituali comportano periodi in cui la parte ha diritto all'ammissione al pss e periodi in cui tale diritto non è riconosciuto ..

La cancelleria nelle annotazioni deve tenere conto del verificarsi di tali situazioni



## REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

Foglio delle Notizie  
con dati errati



Al momento della predisposizione del presente lavoro il programma SIAMM non dà possibilità di apporre correzioni : **il foglio va annullato**  
Dalla funzionalità 'Annullamento' è possibile richiamare il Foglio delle Notizie compilato ed annullarlo mediante la registrazione: si potrà così procedere ad una nuova compilazione dello stesso.



**Foglio delle notizie fase  
o grado di appello  
con o senza iscrizioni**

**Foglio delle Notizie  
relative al primo grado  
con annotazione di  
Spese**

Il procedimento è il punto di aggregazione per tutte le iscrizioni e per il titolo per il recupero:  
per questo motivo è necessario inserirlo nella banca dati del grado di appello

→ andare in “Spese prenotate”, “Gestione voci di Spesa”, “Inserimento”:  
cliccare “Nuovo” e inserire i dati relativi ai due gradi o fasi.

→ inserito il procedimento andare in “Foglio delle Notizie”, “Compilazione”, ricercare il procedimento inserito e, se si vogliono recuperare le iscrizioni delle fasi o gradi precedenti, nella maschera Provvedimento spuntare la casella “Fase o Grado precedente”, ricercare e recuperare le spese relative.



## REGOLA GENERALE

### gestione telematica del foglio delle notizie

*Riferimenti :*

**vademecum 11 dicembre 2017 paragrafo 3 a)**

**DOG.11/12/2017.0232170.U**

**DOG.28/06/2018.0142755.U**



by  
C. G. W.

*“il foglio notizie deve essere gestito utilizzando l’apposita funzionalità del SIAMM che permette l’automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul mod. 1/A/SG ( spese anticipate dall’Erario) e di quelle registrate sul modello 2/A/SG ( spese prenotate a debito).*

*Si ribadisce l’assoluta necessità che gli uffici abbandonino la gestione cartacea del foglio delle notizie evidenziandosi che l’attuale versione del SIAMM 2.0 permette una gestione quasi interamente digitale del foglio delle notizie ; lo stesso, una volta implementato telematicamente , potrà essere sottoscritto mediante username e password dell’operatore.*

*E’ quindi necessario che i registri 1/A/SG e 2/A/SG vengano costantemente implementati nel corso del procedimento giudiziale in modo da permettere l’automatica compilazione del foglio notizie.*



by  
C. G. W.

## REGOLA GENERALE



### → **Prima dell' informatizzazione del servizio**

*Al momento in cui si realizza (va) la **spesa anticipata** la cancelleria delle spese pagate dall'erario **provvede** (va) all'annotazione della spesa sul foglio delle notizie,  
Le Cancellerie, nel momento in cui si realizza una **spesa ammessa alla prenotazione a debito**, **procederanno** all'annotazione della stessa sul foglio delle notizie e successivamente trasmetteranno in duplice copia il foglio suddetto all'ufficio recupero crediti per le relativa annotazione.*

Rif. circolari Min. Giust. n 9 del 26 giugno 2003 e nota 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

→ **ATTUALMENTE** l'implementazione del foglio della notizie avviene in automatico all'atto dell'annotazione in modalità informatica, applicativo SIAMM, della spesa nel reg. mod. 1/A/SG o 2/ASG

nel nuovo applicativo SIAMM  
con l'annotazione sui registri mod. 1/A/SG e 2 /A/SG si ha  
l'implementazione del foglio notizie

[ Il vademecum dell' 11 dicembre 2017 al paragrafo 3 a) – Note sulla compilazione- dispone che “il foglio notizie sia gestito utilizzando l'apposita funzionalità del SIAMM che permette l'automatica iscrizione sullo stesso delle spese registrate sul Mod. 1/A/SG (spese anticipate dall'Erario) e di quelle registrate sul Mod. 2/A/SG (spese prenotate a debito) ]





## REGOLA GENERALE

**non coincidenza tra ufficio  
che procede all'annotazione e  
quello che detiene il fascicolo**



by  
C. G. W.

**Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004 ....con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.**

**A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U..**



**Le problematiche di cui alla richiamata circolare sono superate dalla condivisione tra gli uffici giudiziari delle annotazioni nell'applicativo SIAMM**




# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

art. 75 tusg

*l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.*



Ai sensi dell' art. 122

Per i procedimenti **diversi da quello penale** è richiesto, come condizione per l'ammissione , che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate

## ART 120

La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.



## REGOLA GENERALE



### AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IMPUTATO, INDAGATO , RESPONSABILE CIVILE, PARTE CIVILE **DECORRENZA**

*nel processo penale, in caso di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio e, se non risultante dal decreto di ammissione allegato, **attesti anche la data di decorrenza** dello stesso (che, art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio); si segnala che nel SIAMM 2.0 - nella parte in cui si inseriscono i dati dell'indagato/imputato — è possibile inserire anche la data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con facilitazione per l'Ufficio che annota diligentemente, perché non deve (poi) trasmettere il provvedimento di ammissione..*

*{ cfr. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U }*

**Vedi slide che segue**



**Art. 96. (L) testo unico spese di giustizia (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)**

*1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata...omissis.....*

I dieci giorni non costituiscono termine perentorio.

Per la Corte di Cassazione [Cass. Sez. II Pen. n. 18462 del 08/03/2017] *“l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice.*

**Art 107 (L) testo unico spese di giustizia (Effetti dell'ammissione)**

*1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.*



**Art. 109 (L) Decorrenza degli effetti**

*Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.*

**Vedi slide che segue**



## Decorrenza dell'ammissione nel processo penale -2

Corso a cura  
del dott Caglioti Cateriano Walter

by  
C. G. W.



L'apparente contrasto tra  
la disposizioni di cui all'art. 107  
tuscg  
*“per effetto dell'ammissione”*  
e  
all'articolo 109 tuscg  
*“Gli effetti decorrono dalla data in  
cui l'istanza è stata presentatao è  
pervenuta all'ufficio del magistrato  
o dal primo atto in cui interviene il  
difensore ...”*

trova ( troverebbe )  
soluzione con riferimento  
riguardo alla natura delle  
norme richiamate e agli  
effetti delle stesse



≈ Natura : *“procedurale”*  
≈ Finalità : *“effetti” ammissione*  
il disposto  
di cui all'articolo 107 tuscg

Natura *“precettiva”*  
il disposto di l'articolo 109  
*“momento da cui può essere  
esercitato il diritto al patrocinio”.*

Si pensi alla richiesta copie il diritto alle stesse per fini difensivi non può certo essere subordinato al tempo necessario *“nei dieci giorni..”* all'ammissione da parte del magistrato; termine che, per la giurisprudenza della Cassazione, non è perentorio.

Quanto sopra trova conferma nell'indirizzo ministeriale che, a seguito di intervento della Cassazione, ha portato all'applicazione, anche nel processo civile, delle disposizioni relative al penale con obbligo di immediata prenotazione a debito delle spese a seguito di semplice presentazione della parte di copia dell'istanza diretta al competente Consiglio Ordine degli avvocati.



Per la DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U, *il beneficio ... ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio ...”*



## REGOLA GENERALE

**L'ammissione al patrocinio dell'imputato non si estende alle spese non contemplate espressamente dall'articolo 107 tu spese di giustizia**



### PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA' DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE

**Si ha diritto ai soli effetti espressamente elencati negli articoli 107, 108**

*DAG.09/02/2011.0017349.U: non risultano comprese tra le spese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi. L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.*

IMPUTATO ammesso al patrocinio a spese dello Stato



**L'articolo 107 tusg non contempla le spese straordinarie, di intercettazione, di demolizione e ripristino dei luoghi, di pubblicazione spese che saranno a carico dell'imputato anche se ammesso al patrocinio a spese dello Stato.**  
**Le spese in oggetto andranno annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie e recuperate**





## REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

### PROCESSO PENALE

principio di tassatività

**imputato ammesso al p.s.s. e parte civile ammessa al p.s.s.**

**imputato condannato**

**Il Foglio delle Notizie si chiude con C'E' TITOLO nei confronti dell'imputato per il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato a parte civile ?**

La soluzione viene dalle direttive ministeriali giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

*“ gli uffici giudiziari sono tenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione delle spese anticipate oe/o prenotate a debito”*

e DAG.14/04/2015.0059943.U

*“ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali ..... il provvedimento del magistrato è titolo per la riscossione..”*

benché l'art. 110 tusg preveda il pagamento a favore dello Stato delle spese SOLO nel caso di condanna di parte non ammessa al pss.

**Se il magistrato** nel provvedimento che definisce il giudizio dispone il pagamento a favore dello Stato della parte soccombente, sia essa ammessa o non ammessa al patrocinio ,

**la cancelleria**

**HA L' OBBLIGO**

di eseguirne il provvedimento





**parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione dal pagamento dei diritti o come spesa prenotata a debito ?**

In nessuna delle due forme  
infatti gli articoli 107, 108 e 131 non comprendono il diritto di certificazione ex art. 237 T.U.  
spese di giustizia tra gli atti in esenzione e/o da prenotarsi a debito



**parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione dell'imposta di bollo ?**

**NO**

Trova infatti in materia , applicazione l' articolo 18 DPR ai sensi del quale

*“Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo”*

La nuova formulazione del richiamato articolo 18 DPR 115/02 ha abrogato l'articolo 19 Allegato A dpr 642/72 ai sensi del quale erano *esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale*



**parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rilascio di certificazione del Casellario Giudiziale in esenzione dal pagamento dei diritti o come spesa prenotata a debito ?**

Dal sito del Ministero della Giustizia sia nel **Certificato casellario giudiziale** sia nel **Certificato dei carichi pendenti** però leggiamo:

**Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:**

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- **per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)**
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)





**Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  
ha diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti  
di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato ?**

by  
C. G. W.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U

**OGGETTO:** Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie

E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, ha stabilito che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"*, eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990).

Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obbiettivamente voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto.

Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione della richiesta.





## Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo, in corso del giudizio penale, di motivare la richiesta di rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento ?

**NO**

**Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005**

**OGGETTO: Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie.**

Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo penale, stabilisce che *"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa"*.

Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti, alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico.

Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio.

Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..

Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.







## REGOLA GENERALE

### COMUNICAZIONI DECRETI o ORDINI di LIQUIDAZIONE SPESE

by  
C. G. W.

**Nessun obbligo di comunicazione esiste per le spese prenotate a debito**

Tutte le spese anticipate in corso di causa, decreto di pagamento in favore del difensore, degli ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte, del custode, decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi, vanno comunicate agli interessati, alle parti processuali e al Pubblico Ministero.

Il perché per le spese anticipate sia prevista la comunicazione a differenza di quelle prenotate a debito è consequenziale alla “*formazione*” delle stesse e alla *natura discrezionale* nell’ammontare della liquidazione



La comunicazione, espressamente disposta dallo stesso Testo Unico, è finalizzata alla, eventuale, opposizione di cui all’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia



≈ artt. 82,83,168,168bis,169 DPR 115/02 pagamenti con decreto del magistrato dispongono espressamente la comunicazione

≈ artt. 165,166,167 DPR 115/02 pagamenti con ordine del funzionario non dispongono la comunicazione

**Vedi slide che segue**





## REGOLA GENERALE COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE



È sorto il dubbio se il provvedimento di liquidazione onorari vada notificato alle parti personalmente ( parte ammessa nel processo civile e indagato, imputato e parte civile nel processo penale) .

Il Ministero della Giustizia con nota del 12 maggio 2016 n n. 0087917/U. partendo dal presupposto che : “la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

E che “ tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione”

È giunto alla conclusione che “Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “

Vedi slide che segue



## REGOLA GENERALE


### COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE

DECRETO liquidazione CTU  
nel processo civile

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o  
CTP parte ammessa  
Nel processo civile



si comunicano al Pubblico Ministero e/o Procuratore  
Generale anche se non parti processuali ai soli fini  
dell'eventuale impugnazione ex articolo 170 tusg




by  
C. G. W.

### PROCESSO PENALE

DECRETO liquidazione Perito si comunica

DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o  
CTP parte ammessa si comunica

DECRETO liquidazione CTP del P.M. se  
liquidato dal giudicante si comunica



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)  
≈ Perito  
≈ Parte processuali [ imputato (vedi artt. 156,157,158  
c.p.p. ) , parte civile (vedi art. 154 c.p.p.)]



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)  
≈ Difensore , Consulente Tecnico di Parte  
≈ Parti processuali [ imputato (vedi artt. 156,157,158  
c.p.p. ) parte civile (vedi art. 154 c.p.p.) esclusa la parte  
ammessa a favore della quale la spese è effettuata(nota  
12/5/ 2016 n. 0087917/U) ]



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)  
≈ Consulente  
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158  
c.p.p. ), parti civili (vedi art. 154 c.p.p.)]anche se  
ammesse al pss]

### FASE PRE PROCESSUALE

DECRETO liquidazione Consulente del P.M.  
si comunica



≈ Consulente (vedi art. 151 c.p.p.)



# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

## INDAGATO, IMPUTATO, RESPONSABILE CIVILE PER LA PENA PECUNIARIA AMMESSE AL PATROCINIO SPESE DELLO STATO

Articolo 107 tu spese di giustizia *per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono dall'erario **GRATUITE** altre sono **ANTICIPATE***

Sono **spese gratuite**:

**le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa**

il rilascio delle copie essendo gratuito **NON** comporta annotazioni nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie



**GRATIS**

Sono **spese anticipate** dall'erario:

- a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge [N.B. escluse, art. 5 c. 2 lett. b le trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione]
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; [ N.B. liquidate con ordine del funzionario ] ;
- c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte [ N.B. liquidate con ordine del funzionario NEP ] ;
- d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati [ N.B. liquidate con decreto del magistrato ] ;
- e) l'indennità di custodia [ N.B. liquidate con decreto del magistrato ] ;
- f) l'onorario e le spese agli avvocati [ N.B. liquidate con decreto del magistrato ] ;
- g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria [ N.B. disposte dal magistrato e liquidate con ordine del funzionario min. giust. nota prot. n. 1/5360/U/44/03 del 15 aprile 2003 ] .

**Spese da annotarsi nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie**

**UNPAID**



# REGOLA GENERALE

## Azione civile nel processo penale

by  
C. G. W.



**Spese prenotate a debito  
anche se la parte civile  
NON è ammessa al  
patrocinio a spese dello Stato**



**Nel processo  
penale  
l'anticipazione  
forfettaria  
non è dovuta**

**contributo unificato** prenotato a debito se il giudice nel provvedimento che definisce il grado del giudizio quantifica il risarcimento **da annotarsi nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie** (artt. 11 e 12 tusg)

**imposta di registro** da prenotarsi a debito (lett. d) art. 59 DRR 131/1986) anche in caso di condanna risarcimento danni generico (cfr. nota Min. Giust. n.0229118.U del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997, n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44) **da annotarsi nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie**

**anticipazione forfettaria ex art. 30 tusg** da prenotarsi a debito :  
≈ procedure in materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001  
≈ procedure risarcimento per danni causate da atti di terrorismo  
(cfr DAG.24/11/2006.0124681.U  
) ≈ vittime di reati sessuali (sono ammesse al patrocinio a prescindere dal reddito Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2021, n. 1

→ procedimento penale di appello o ricorso per cassazione “l'importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l'appello o il ricorso in cassazione” (DAG.20/12/2010.0165520.U confermata dalla nota DAG.30/10/2014.0145381.U)  
→ giudizio penale costituzione parte civile con richiesta risarcimento inferiore 1033 € (nota DAG.30/10/2014.01453366.U e DAG.16/01/2024.0010520.U)  
→ procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. promossi innanzi al tribunale dei minori dal P.M., e per le tutele aperte dal P.M. presso il tribunale per i minorenni nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 c.5 dlgs n. 142 del 18 agosto 2015, come modificato dall'art. 2 del dlgs n. 220 del 22 dicembre 2015, (Provvedimento del 29 marzo 2019 in Foglio Informazione 1-2 anno 2019)

**Vedi slide che segue**



# AZIONE CIVILE PARTE CIVILE *Ammessa al patrocinio*

## REGOLA GENERALE

Art. 108 tusg  
a favore della  
parte civile  
ammessa al pss  
le spese

sono

GRATUITE  
E  
ANTICIPATE

PRENOTATE  
A  
DEBITO

Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 tusg

→ **Spese anticipate da annotarsi su reg. mod 1/A/SG e nel Foglio delle Notizie**

quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito → **e annotati su reg. mod 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie :**

- a) il contributo unificato ( NB= se la domanda di risarcimento viene accolta e quantificata);
- b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio ( NB= all'atto della costituzione);
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (= se la domanda di risarcimento viene accolta anche con condanna generica al risarcimento );
- d. l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ( NB= se la domanda di risarcimento viene accolta).



**ART 120 tusg** “ *La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale*”

**Vedi slide che segue**



# Azione civile **REGOLA GENERALE** nel processo penale

by  
C. G. W.

**Diritti  
di  
copia**

gratuite per parte  
civile ammessa al pss  
quando necessarie  
all'esercizio della  
difesa

a pagamento per  
parte civile non  
ammessa al pss



**CONTRIBUTO UNIFICATO**



≈ prenotato a debito, a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile, annodate nel Foglio delle Notizie e nel reg. mod. 2/A/SG a definizione del grado di giudizio solo se il giudice quantifica il risarcimento danni

**ANTICIPAZIONE FORFETTARIA  
ex art. 30 tusg**



≈ prenotata a debito, se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato  
≈ pagamento diretto se parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello Stato

**IMPOSTA di REGISTRO**



≈ prenotata a debito, a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile si prenota la spesa anche se il giudice non quantifica il risarcimento danni (c.d. sentenza generica), per l'annotazione nel Foglio delle Notizie e nel reg. mod. 2/A/SG attendere la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

**Vedi slide che segue**



# REGOLA GENERALE

## Azione Civile PARTE CIVILE Non ammessa al patrocinio



by  
C. G. W.

La costituzione di parte civile comporta il pagamento da parte della stessa **dell'anticipazione forfettaria**

Se parte civile non ammessa al patrocinio non provvede al pagamento dell'anticipazione ex art. 30 tusg si procede al recupero nelle forme ordinarie **NON VA ANNOTATA NEL FOGLIO NOTIZIE**

nel caso di accoglimento della richiesta risarcitoria e quantificazione del risarcimento si producono gli effetti di cui agli art 11 e 12 tusg

Ai sensi dell'articolo 11 tusg il **contributo unificato**, se ai sensi dell'articolo 12 tusg il risarcimento è quantificato, è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno  
**l'importo corrispondente allo scaglione di valore ex art. 13 tusg va annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie**

Ai sensi dell'articolo 59 c.1 lett d) tuir l'imposta di registro è prenotata a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno  
**l'importo per come comunicato dall'Agenzia delle Entrate va annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie**

**Vedi slide che segue**



## PARTE CIVILE

## REGOLA GENERALE

**Non ammessa al patrocinio**

**RECUPERO**

**Anticipazioni forfettarie**

**Art. 30 tusg**

nel processo penale, nel caso in cui si debba recuperare l'anticipazione forfettaria, nei confronti di parte civile non ammessa al patrocinio

**l'importo**

**non**

**si prenota a debito**

**non**

**si annota**

**nel reg. mod. 2/A/SG  
e nel foglio delle notizie,**

l'ufficio procede all'attivazione della procedura di recupero per tramite il concessionario



by  
C. G. W.

costituzioni x più parti civile si paga un solo diritto forfettario.  
Applichiamo per analogia la DAG.14/05/2012.0065934.U  
(ricordo che l'anticipazione a differenza del c.u. e dei diritti di copia non ha natura fiscale)

costituzioni di più parti civili paga solo la prima costituzione

→ inserito nel programma SIAMM il modello relativo al recupero anticipazioni forfettarie .DAG.03/05/2016.0081040.U

**Vedi slide che segue**



# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

## *azione civile c.d. indiretta*

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., può essere “*trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*”

*azione civile  
c.d. indiretta*

RISARCIMENTO DEL  
DANNO NEL PENALE

*l'esercizio di tale  
facoltà comporta  
rinuncia agli atti  
del giudizio ...*



**Foglio delle Notizie  
del giudizio civile chiuso  
con ATTESTAZIONE  
passaggio ad altra fase**

Nel processo penale in cui l'azione è trasferita il **contributo unificato**, prenotato a debito, e annotato sul reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie, e' dovuto, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02. Da annotarsi **l'imposta di registro** anche nel caso di condanna generica. Se la parte “che transita” è ammessa al pss va annotata su reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie **l'anticipazione forfettaria**

*..il giudice penale  
provvede anche  
sulle spese del  
procedimento civile..*



**Foglio delle Notizie del  
giudizio penale chiuso con  
ATTESTAZIONE  
in relazione all'esito del  
giudizio**

Da sottolineare come la parte civile che “*transita*” nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi, parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte.



## REGOLA GENERALE



è importante tenere, ai fini degli  
effetti e del successivo recupero,  
**DISTINTI**  
**i fogli delle notizie**  
relativi  
dell'imputato ( o degli imputati)  
da quello (quelli)  
delle parti civili

Circolare 26 giugno 2003 n. 9

*Nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a  
spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e  
dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle  
spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte dalle altre  
spese del processo medesimo*

nel processo penale, in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, manca il titolo per il recupero delle spese indicate dall'articolo 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre vi è titolo per il recupero delle spese di intercettazione, di demolizione e di tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito

( cfr =DAG.09/02/2011.0017349.U)

*L'architettura normativa del testo unico spese di giustizia non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107*



# REGOLE ANNOTAZIONE SPESE ANTICIPATE



## annotazione PENALE SPESE ANTICIPATE

Art. 3 lett t) tusg  
“anticipazione” è il  
pagamento di una voce  
di spesa che,  
ricorrendo i presupposti  
previsti dalla legge,  
è recuperabile

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27  
agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c. 1

Art.1 Recupero forfettizzato

Le spese del processo penale anticipate dall'erario,  
diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra  
disposizione di legge o del testo unico in materia di  
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente  
della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115,

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto  
2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c.2 quater

Art.2 Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario  
per la consulenza tecnica e per la perizia, per la  
pubblicazione della sentenza penale di condanna e per  
la demolizione di opere abusive e la riduzione in  
pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2,  
ultimo periodo, tusg,

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto  
2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U c. 2bis

Art.2 Recupero per intero e per quota

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale  
previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il  
recupero ( quindi annotate)delle spese relative alle  
prestazioni previste dall'articolo 96 d.lg n. 259/2003,  
e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni  
medesime ( INTERCETTAZIONI)

art. 205 T.U c. 2-sexies

Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo  
di cui all'articolo 316 c.p.p. ( chiesto dal P.M. a garanzia  
par spese processuali o ogni altra somma dovuta allo Stato)

sono recuperate

**MA NON da ANNOTARE**

nel

**Foglio delle Notizie,**

nella misura fissa stabilita nella «Tabella  
A» allegata al regolamento ministeriale,  
nei confronti di ciascun condannato, senza  
vincolo di solidarietà.

by  
C. G. W.

sono

**ANNOTATE**

a carico dal condannato nella  
loro interezza.

In caso di pluralità di  
condannati, si

**ANNOTANO**

nei confronti di ciascun  
condannato, in parti uguali.

sono

**ANNOTATE**

a carico dal condannato nella  
loro interezza.

In caso di pluralità di  
condannati, si

**ANNOTANO** nei confronti di  
ciascun condannato, in parti  
uguali.

sono

**ANNOTATE,**

nei confronti del condannato a  
carico del quale e' stato  
disposto il sequestro  
conservativo.



## REGOLE ANNOTAZIONE SPESE ANTICIPATE

by  
C. G. W.

**Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili  
per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002  
tra coimputati condannati  
in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono-  
( cfr. Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto**



*art. 205 c. 1 tusg: “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà”; il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà.*



*ai sensi dell'art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, le spese per intercettazioni consulenza tecnica e perizia pubblicazione della sentenza penale di condanna e demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, devono essere recuperate “per intero” (e pro quota), senza vincolo di solidarietà.*



*In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”.*



*in caso di **condanna** alle spese processuali irrogata a carico di **più coimputati per differenti titoli di reato**, debba osservarsi, quale criterio di imputazione delle spese quello, che fa riferimento alle spese afferenti ai soli reati per i quali è intervenuta condanna (Cass. Pen. n. 28081 del 22 marzo 2013).*



by  
C. G. W.

*pertanto  
l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata  
in due fasi:*

*In un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto ed alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun imputato condannato*



# REGOLE ANNOTAZIONE SPESE PRENOTATE A DEBITO

## Prenotazione a debito art. 3 lett s) tusc:

*è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero*

**VANNO ANNOTATE nel reg. mod. 2/A/SG  
e nel FOGLIO NOTIZIE**

**Spese prenotate a debito :**

≈ **Contributo Unificato**

≈ **Anticipazione forfettaria dei privati ex art. 30 tusc**

≈ **Imposta di Registro**

**SI HANNO NEL PROCESSO PENALE NELLE PROCEDURE  
CON AMMISSIONE DI PARTE CIVILE**



### **contributo unificato**

**ANCHE** se parte civile non è ammessa  
al patrocinio a spese dello Stato  
il **contributo unificato** determinato  
in base allo scaglione di valore ex art. 13 tusc  
è annotato, nel reg. mod. 2/A/SG  
e nel Foglio delle Notizie



Art. 12 tusc il contributo unificato è determinato  
sulla base della somma liquidata in sentenza a  
titolo di risarcimento danni ( **in caso di condanna  
generica non è dovuto il contributo unificato**).

### **Anticipazione forfettaria**

dovuta all'atto dell'ammissione di parte civile

### **Imposta di registro**

dovuta anche nel caso di condanna generica, il  
provvedimento è soggetto a registrazione alla  
irrevocabilità dello stesso.





## REGOLE ANNOTAZIONE SPESE PRENOTATE A DEBITO

Nel **processo civile** il contributo unificato nasce e si determina all'atto dell'introduzione della causa, c. 1 art. 14 tusg, e nelle ipotesi di cui al comma 3 articolo 14 tusg, durante il processo ed è dovuto anche se il valore è indeterminato



by  
C. G. W.

nel **PROCESSO PENALE** il contributo unificato

- ≈ si ha nei processi con costituzione di parte civile e si determina alla definizione del processo ;
- ≈ non è dovuto se il provvedimento con il quale si definisce il giudizio non assegna alla parte civile una somma determinata;
- ≈ è sempre a carico della parte obbligata al risarcimento del danno .
- ≈ è sempre commisurato allo scaglione di valore del risarcimento quantificato dal magistrato nel provvedimento che definisce il grado del giudizio e non è dovuto per condanna generica

**processo penale** grado di appello

DAG.13/11/2019.0217643.U (vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) “ ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello (aumentato della metà ex art. 13 c.1 bis) anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. ( conf. DAG.01/02/2021.0020266.U) → vedi slide impugnazione ex art. 573-bis c.p.p.

**Impugnazione del Pubblico Ministero**

**su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.**

*dovuto il contributo unificato, da prenotarsi a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale*

**Momento determinazione del contributo unificato nel processo penale**

ai sensi degli art. 11 e 12 tusg



al deposito della sentenza che definisce il processo quantificando l'ammontare del risarcimento dovuto



# REGOLE ANNOTAZIONE SPESE PRENOTATE A DEBITO

by  
C. G. W.

Art. 14 c. 2 tusg Il contributo unificato corrisponde allo scaglione, ex art. 13 tusg, di valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile

## SINGOLO IMPUTATO si ANNOTA

nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie  
la quota corrispondente  
allo scaglione di valore ex art. 13 comma 1 tusg  
della somma delle liquidazioni  
cfr. = nota prot.1/4234/U/44 del 4 aprile 2005



## PIU' IMPUTATI

Ripartizione dell'importo del contributo unificato solo nei confronti degli imputati condannati  
Per ogni imputato si annota la quota dovuta nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie

Art. 205 tusg c.2-quinquies. *Il contributo unificato [determinato nello scaglione ex art. 13 tusg in relazione all'importo dovuto] per l'azione civile nel processo penale è [annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie] recuperato nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e "per quota in parti uguali"*  
cfr. = DAG.03/03/2010.00322236.U



## ESEMPI

imputato → più parti civili

Contributo unificato scaglione  
ex art 13 tusc corrispondente  
alla somma delle condanne



by  
C. G. W.

più imputati → una parte civili

Contributo unificato pari allo  
scaglione ex art 13 tusc corrispondente alla somma delle condanne  
dovuta dai singoli imputati, senza vincolo di solidarietà *“per quota  
in parti uguali”* AG.03/03/2010.00322236.U

### condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili:

la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale più pagamenti per singola parte civile. Nel foglio notizie di ogni parte civile andrà annotato il singolo contributo unificato

### Esempio processo con 3 imputati ( a,b,c) e 4 parti civili ( x,y,z,w)

imputato a) condannato a corrispondere  
a tutte le parti civili la somma di € 2.000  
ciascuno



Contributo unificato pari allo scaglione  
di € 8.000 ( 2.000 x 4 ) quindi € 237

Imputati b) e c) condannati a corrispondere  
a ciascuna delle parti civili x,y e z la  
somma di € 1.000



Contributo unificato pari allo scaglione  
di € 3.000 ( 1.000 x 3) quindi € 98 che  
andrà diviso 2, imputati a e b ognuno  
dei quali pagherà € 49

Imputati a) e c) condannati a corrispondere  
alla parte civile w la somma di € 30.000



Contributo unificato pari allo scaglione  
di € 30.000 quindi € 518 che andrà  
diviso 2, imputati a e c ognuno dei  
quali pagherà € 259

Nel processo in esempio andranno riscossi 3 contributi unificati degli importi di € 237, 98 e 518



**REGOLE  
ANNOTAZIONE  
SPESE PRENOTATE A DEBITO**

il foglio In caso di appello, la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà chiudere definitivamente notizie.



determinazione  
contributo unificato  
in sede di gravame  
art. 573 –bis



Vedi slide relative alle  
**IMPUGNAZIONI**

**contributo unificato  
nel grado di APPELLO**

L'originale del foglio delle notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame-

Il Foglio delle Notizie è acquisito dal grado di appello direttamente dal SIAMM

**sentenza di secondo grado  
di conferma:**

*il contributo sarà di importo pari a quello dovuto per il primo grado del giudizio aumentato della metà*

**sentenza di secondo grado  
di riforma :**

*il contributo sarà determinato sulla base dell'importo risarcitorio liquidato, anche a titolo di provvisoria, con la sentenza d'appello aumentato della metà.*

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 211 T.U. spese di giustizia.

Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio delle notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado.

Il contributo è dovuto anche per il grado di appello, a prescindere dalla riproposizione della costituzione di parte civile o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo al risarcimento del danno.

L'importo sarà determinato sulla base di quanto statuito nella sentenza di secondo grado aumentato della metà

Rif.= circolare 13.11.2019 n. 0217643.U

by  
C. G. W.



**REGOLE  
ANNOVAZIONE  
SPESE PRENOTATE A DEBITO**

**contributo unificato  
GIUDIZIO di CASSAZIONE**

di norma la Cassazione  
– giudice di legittimità e non di merito  
**NON**  
si pronuncia sulla quantificazione del danno, *quindi non ci sarà nessun importo da prenotare a debito a titolo di contributo unificato*



eccezione:  
nelle ipotesi di estinzione del reato per amnistia e prescrizione, il contributo sarà dovuto in quanto la Cassazione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.  
*L'importo del C.U. sarà quantificato in relazione alla somma in concreto liquidata a titolo di risarcimento danni*



Vedi slide relative alle IMPUGNAZIONI Art. 573-bis c.p.p.

In caso di ricorso per Cassazione, e per il determinarsi delle indicate eccezioni il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.  
L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà attendere che la Corte di Cassazione trasmetta il suo foglio notizie.

Trova applicazione nel processo penale il Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018  
*“ il giudizio di rinvio non è configurabile dall'ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato ( ndr =che sarà dovuto, e annotato nel Foglio delle Notizie, senza l'aumento della metà) ”*



by  
C. G. W.



**REGOLE  
ANNOTAZIONE  
SPESE PRENOTATE A DEBITO**

by  
C. G. W.

**ANTICIPAZIONE FORFETTARIA**

**Giudizio di Appello  
Giudizio di Cassazione**

procedimento penale di appello o ricorso per cassazione

*“l’importo ex art. 30 T.U. debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga l’appello o il ricorso in cassazione”*  
circolare DAG.20/12/2010.0165520.U

confermata dalla

nota DAG.30/10/2014.0145381.U



**IMPORTO ANNOTATO  
UNA SOLA VOLTA  
nel caso di più parti civili  
nel  
FOGLIO delle NOTIZIE**





**REGOLE  
ANNOTAZIONE  
SPESE GRATUITE**



***Diritti di Copia***

*Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.*

Nell'ambito delle spese di giustizia è importante avere chiara la distinzione (rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021)

**Esenzione dal pagamento :**  
espressamente stabilita dal Legislatore  
sulla base di valutazioni di tipo  
soggettivo ovvero di tipo oggettivo e  
comporta che quel determinato importo  
non verrà posto a carico di nessuno e lo  
Stato non potrà effettuare alcuna azione  
di recupero

**NON VANNO ANNOTATE NEL  
FOGLIO NOTIZIE**



**( mia nota) la mancata annotazione in registri ne impedisce il recupero nel caso ad esempio delle spese di copia gratuite nel patrocinio a seguito di revoca del patrocinio.**

L'articolo 280, tusg dispone l'annotazione nel foglio notizie LIMITATAMENTE alle sole spese anticipate e prenotate a debito .. in caso di revoca non essendoci obblighi normativi diretti all'annotazione delle "spese gratuite" non c'è modo di recuperarle.. prima dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia era in uso la TAVOLA ALFABETICA nella quale venivano annotate , per debitore, tutte le spese sostenute a suo favore comprese le spese gratuite, per eventuali recuperi .oggi non esiste nell'architettura del testo unico istituto analogo ne mi risultano disposizioni ministeriali che gravino le cancellerie da incombenze, quali quelle di annotare le copie rilasciare gratuite , non espressamente previste per legge..



## REGOLE ANNOTAZIONE



### Spese Straordinarie articolo 70 tusg

Sono spese straordinaria, ai sensi art. 70 T.U. spese di giustizia:  
*“... quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli artt. 168,169,170 e 171.”*


by  
C. G. W.

Rif. relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( pagina 26)

Le spese previste come straordinarie nel r.d. n. 2701/1865 (v. artt. 106-110), o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art. 7 l. n. 319/1980), oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi oramai superate ( per es. riproduzione di copie).

La norma in commento può essere utile come norma di chiusura.

In concreto potrebbe servire, per esempio, per il recupero di navi o aerei in caso di disastri.



**ESEMPIO DI SPESA STRAORDINARIA:** visite fiscali nel processo penale a carico di testimoni non comparsi DAG 15/10/2015.0154118.U ..... si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all’articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l’ha disposta ai sensi dell’articolo 168 del medesimo DPR .Quanto all’importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell’autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

**ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. h le spese straordinarie sono ripetibili quindi vanno all’atto della loro formazione riportate nel registro mod. 1 /A/SG e nel Foglio Notizie**



## Atti penali notificati tramite Ufficio NEP

ART. 33 tusc (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. *Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.*



Adempimento a carico delle Cancellerie giudiziarie :  
*“Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall’erario o prenotate a debito in uso presso l’ufficio NEP.*

*L’adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell’atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall’ufficio giudiziario. “*

*rif. circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003*



*chiusura  
del  
foglio delle notizie  
nel  
processo penale*




*“al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.*

[ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d ]



**CHIUSURA  
del  
FOGLIO  
delle  
NOTIZIE  
nel  
Processo  
civile  
e  
penale**



*Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all’esito del relativo procedimento.  
cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9*

*Processo penale minorile provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 “va ribadito l’obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro “*



## Chiusura Foglio Notizie

Ministeriali Giustizia n 9 del 26 giugno 2003  
n 116/1/10062 del 3 febbraio 2004  
DOG.02/01/2017.0000670.U viene evidenziata  
... **la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari**, in ogni sezione civile e penale, con atto formale **uno o più funzionari** addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, **provvedendo alla relativa chiusura ..**

*“si condivide l'operato del Tribunale di Salerno in ordine alla possibilità di adibire il cancelliere all'attività di chiusura del foglio notizie “*  
DOG.02/01/2017.0000670.U



*“ La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità. Alla firma, alla redazione e alla chiusura del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio”.*

Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 ,nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062



# Chiusura Foglio Notizie

by  
C. G. W.

**INDIVIDUAZIONE  
DELLE SPESE RIPETIBILI  
TRA QUELLE ANTICIPATE**  
( cfr. provvedimento del 14 luglio 2023 e  
DOG n.232170U del 12 dicembre 2017)



*il sistema SIAMM presenta nel foglio delle notizie  
le diciture di chiusura  
che il funzionario responsabile deve,  
alternativamente,  
individuare apponendo il flag sulla relativa casella,  
provvedendo alla successiva  
stampa e sottoscrizione.*

( NB. Nel fascicolo digitale prevista la firma digitale del  
foglio notizie)



*compito dell'Ufficio giudiziario tenuto alla compilazione  
del foglio delle notizie, da trasmettere tramite sistema  
applicativo SIAMM, è pertanto quello di procedere  
all'individuazione delle spese ripetibili e poi di selezionare  
con apposito flag le spese ripetibili da imputare a ciascun  
condannato, per consentire ad Equitalia giustizia la  
creazione della partita di credito*





**ATTESTAZIONE**  
**di**  
**chiusura**  
**del**  
**Foglio delle Notizie**



# ATTESTAZIONE CHIUSURA FOGLIO NOTIZIE

by  
C. G. W.



*“al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.*

[ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d ]

*La sottoscrizione del foglio delle notizie costituisce assunzione di responsabilità”*  
circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.

il foglio notizie va sempre chiuso con la **dicitura**:

*“c'è titolo per il recupero” ovvero “ non c'è titolo per il recupero» o « passaggio atti ad altra fase o grado o competenza vedi ultima nota della slide»*

*Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse. [ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 conf. DOG.11/12/2017.0232170.U Provvedimento del 14 luglio 2023 in Filo diretto]*

*il foglio notizie, sia sempre chiuso con la dicitura: “c'è titolo per il recupero”, ovvero “ non c'è titolo per il recupero”.*

*Non è sufficiente, quindi, che sullo stesso siano riportate le spese anticipate e/o prenotate, ma deve essere sempre presente l'attestazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della compilazione circa la recuperabilità o meno delle stesse.*

*Tra le attestazioni di chiusura del foglio notizie previste dal SIAMM 2.= è prevista anche la specifica previsione del “ passaggio atti ad altra fase o grado o competenza” che essere compilata e sottoscritta dal funzionario responsabile.*

DOG.11/12/2017.0232170.U . comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

**L'attuale applicativo SIAMM  
prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la  
dicitura NEGATIVO**



# ATTESTAZIONE

a seguito chiusura  
del  
**FOGLIO  
delle  
NOTIZIE**



by  
C. G. W.

alla  
definizione  
di  
ogni Fase  
o  
grado

del  
giudizio  
apporre  
la  
dicitura

Passaggio  
ad altra  
fase  
o grado  
del  
giudizio

C'è  
titolo  
per il  
recupero

NON  
c'è  
titolo  
per il  
recupero

**provvedimento definitivo  
del giudizio:**

**titolo per il recupero**

(rif. = circolari giustizia DAG 14/04/2015.009943.U  
DAG.25/02/2015.0032675.U DAG.30/12/2009.0161977.U)

**provvedimento revoca del patrocinio :**

**titolo per il recupero**

(rif. = circ. prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005)

*Qualora si dichiari l'esistenza del titolo per il  
recupero, si dovrà individuare, tramite flag  
apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate  
ad essere iscritte nel modello 3/A/SG"*

**L'attuale applicativo SIAMM  
prevede la compilazione del foglio notizie in file  
txt che permette la dicitura NEGATIVO**



# Chiusura e ATTESTAZIONE foglio delle notizie

by  
C. G. W.

Ai sensi della circolare 9/03 *il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali **indipendentemente** dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.*

La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud. al punto 6), lettera a), espressamente prevede che «*il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale*», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

*DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero*

( MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tuscg, ma l'esistenza proprio della spesa)



**Chiusura e attestazione  
del foglio delle notizie  
anche quando  
non ci sono  
spese da annotare**



## ***L'Attestazione alla chiusura del Foglio delle Notizie***

*è propedeutica alla successiva  
(ed eventuale) azione di recupero  
delle spese che lo Stato abbia  
anticipato e/o prenotato a debito*



Necessario, quindi, che l'attività di liquidazione delle spese da parte del magistrato metta il funzionario nella condizione di poter procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero. In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero

In relazione alle spese che lo Stato anticipa e/o prenota a debito nel processo “ *gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito*” [nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011 ]

by  
C. G. W.



Il Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 pone l'accento sulla opportunità “*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione*”



con la sentenza di condanna  
è dichiarato  
l'obbligo al pagamento  
delle spese processuali  
ex art. 535, 541, 542, 592, 616 c.p.p.



by  
C. G. W.


**ART. 110 tusc**  
**(Pagamento in favore dello Stato)**

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, **se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.**
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio **al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.**
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se **condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.**



**Chiusura**  
**Foglio delle Notizie**  
**con**  
**ATTESTAZIONE**  
**c'è**  
**titolo**  
**per**  
**il recupero**





*“a norma dell'articolo 200 D.P.R. n. 115/2002 sono oggetto di recupero le spese processuali penali. L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente).*

*In questa prospettiva si pongono gli artt. 535, 592 e 616 c.p.p. che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito*  
[rif. = circolare ministeriale giustizia DAG.30/12/2009.0161977.U]

by  
C. G. W.

*“..il presupposto per procedere al recupero delle spese di giustizia è rappresentato dalla sentenza(o decreto penale) di condanna che costituisce il titolo in base al quale viene richiesto il pagamento delle spese processuali..*  
[rif. = circolare ministeriale giustizia DAG.25/02/2015.0032675.U]



**Processo PENALE**

**ART. 110 tusc**

**(Pagamento in favore dello Stato)**

*..... ne dispone il pagamento in favore dello Stato.*

**titolo per il recupero provvedimento  
di revoca dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato**





by  
C. G. W.

*Parte  
(imputato, indagato,  
responsabile civile)  
ammessa al patrocinio  
a spese dello Stato  
Condannata*

*Parte Civile  
ammessa al patrocinio  
a spese dello Stato  
richiesta rigettata*



*Nessuna azione di  
recupero deve essere  
effettuata nei confronti  
dell'ammesso al  
patrocinio nei casi in cui  
sia rimasto soccombente*  
Rif. ministeriali  
DAG.08/02/2011.0016318.U  
DAG.11/08/2020.0128178.U

**Chiusura  
Foglio delle Notizie  
ATTESTAZIONE  
NON C'E TITOLO  
per il recupero**

Nell'ipotesi di imputato ammesso al pss condannato  
e parte civile ammessa al pss vedi slide che segue





by  
C. G. W.

## PROCESSO PENALE

principio di tassatività

**imputato ammesso al p.s.s. e parte civile ammessa al p.s.s.**

**imputato condannato**

**Il Foglio delle Notizie si chiude con C'E' TITOLO nei confronti dell'imputato per il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato a parte civile ?**

*La soluzione viene dalle direttive ministeriali giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U “ gli uffici giudiziari sono tenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione delle spese anticipate oe/o prenotate a debito” e DAG.14/04/2015.0059943.U “ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali ..... il provvedimento del magistrato è titolo per la riscossione..”*

benché l'art. 110 tusg preveda il pagamento a favore dello Stato delle spese SOLO nel caso di condanna di parte non ammessa al pss. **Se il magistrato** nel provvedimento che definisce il giudizio dispone il pagamento a favore dello Stato della parte soccombente, sia essa ammessa o non ammessa al patrocinio ,

**la cancelleria**

**HA L' OBBLIGO**

di eseguirne il provvedimento





*nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie a suo favore] può essere effettuata nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio ( cfr.DAG.08/02/2011.0015318.U)*

by  
C. G. W.



ma

per il principio di  
tassatività degli effetti  
( vedi slide n )  
DAG.09/02/2011.0017349.U

vanno  
recuperate

nei confronti  
dell'imputato  
condannato ammesso  
al patrocinio a spese  
dello Stato :

- le spese di intercettazioni telefoniche e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi perché non richiamate tra gli effetti a favore dell'imputato dall'articolo 107 tusc

- Per le spese di parte civile ammessa al pss vedi slide che segue

**ATTESTAZIONE  
C'E TITOLO  
per il recupero  
nei confronti  
dell'imputato o  
del civilmente  
responsabile  
ammesso al patrocinio  
a spese dello Stato**



**ATTESTAZIONE**  
**nel Foglio delle Notizie**  
**nei confronti dell'imputato**  
**o**  
**del civilmente responsabile**



≈ del contributo unificato ex artt. 11 e 12 DPR n. 115/2002  
≈ dell'imposta di registro ex artt. 59 e 60 DPR n.131/1986



**ATTESTAZIONE**  
**C'E' TITOLO**  
**per il recupero**  
**nei confronti dell'imputato o**  
**del civilmente responsabile**  
**condannato**  
**nei giudizi con parte civile**



by  
C. G. W.

**ATTESTAZIONE  
NON C'E'  
TITOLO PER IL RECUPERO  
in relazione agli importi da recuperare**



**Limite somme per il recupero**

L'esenzione per le somme inferiori a 50.000 lire (25,82 €) era prevista dalla legge 89/1989, e riguardavano solo gli articoli iscritti al campione penale, la normativa in questione è stata abrogata dall'art. 299 tusc

non si procede ai sensi dell'articolo 288 tusc al recupero di crediti di importi non superiori ad € 25,82 nel caso in cui il primo pignoramento sia stato infruttuoso



L'annullamento del credito comporta formale comunicazione di inesigibilità del credito

Per l'attuale normativa non si recuperano

a) somme( relative a tributi e tasse) inferiori ad 30 euro ai sensi del dl 16/2012 convertito legge 44/2012

b) le somme, di qualsiasi natura, inferiori ad euro 17 ex art. 287 dpr 115/02

**Nel caso di somme prenotate a debito inferiori a tale importo il foglio notizie va chiuso con il NON c'è titolo per il recupero**





by  
C. G. W.

è importante tenere, ai fini degli  
effetti e del successivo recupero,  
**DISTINTI**  
**i fogli delle notizie**  
relativi  
dell'imputato ( o degli imputati)  
da quello (quelli)  
delle parti civili

Circolare 26 giugno 2003 n. 9  
*Nel processo penale, in caso di ammissione al  
patrocinio a spese dello Stato di persona  
diversa dall'indagato e dall'imputato,  
occorrerà provvedere all'annotazione delle  
spese di cui all'art. 108 T.U. tenendole distinte  
dalle altre spese del processo medesimo*

nel processo penale, in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, manca il titolo per il recupero delle spese indicate dall'articolo 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre vi è titolo per il recupero delle spese di intercettazione, di demolizione e di tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito  
( cfr =DAG.09/02/2011.0017349.U)

*L'architettura normativa del testo unico spese di giustizia non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107*



**revoca  
del  
Patrocinio a spese dello Stato**

*“la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo”*

[nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005]



Il recupero di quanto anticipato e/o  
prenotato a debito a favore  
della parte ammessa  
al patrocinio a spese dello Stato  
opera nei casi  
di revoca del patrocinio stesso

**ANNULLAMENTO  
del Foglio delle Notizie  
e trasmissione atti  
al recupero**



Le cancellerie dall’emissione  
del provvedimento di revoca  
provvederanno al recupero ex tunc  
o ex nunc a seconda delle ipotesi di  
cui agli articoli 114 e 136 testo unico  
spese di giustizia.



## REVOCA DELL'AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

**il PROVVEDIMENTO di REVOCA è TITOLO per il RECUPERO**

L'articolo 86 tusg dispone il diritto al recupero delle somme eventualmente pagate successivamente alla revoca.

Il provvedimento di revoca ha portata generale in tutte le tipologie di processi.

Art. 125 tusg dispone gli effetti penali per false dichiarazioni sulle condizioni di reddito **la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.**

La revoca può avere effetti

≈ **ex nunc** ex articolo 95 (ma bisogna aspettare la definizione del giudizio a seguito del falso) e art. 112 lettere a) b) c) (vedi articolo 114)

≈ **ex tunc** ex articolo 112 lettera d) (vedi articolo 114)

**la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese.. cfr. Relazione al testo unico spese di giustizia**

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*

A giudizio in corso



Chiusura foglio delle notizie con  
**ATTESTAZIONE**  
c'è titolo ex nunc o ex tunc per revoca

A grado del giudizio  
definito



Annullamento foglio delle notizie con  
**ATTESTAZIONE**  
c'è titolo ex nunc o ex tunc per revoca  
La Cancelleria di primo grado trasmetterà all'appello nuovo foglio notizie con copia provvedimento di revoca al pss

A giudizio definitivo





*L'annotazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dai provvedimenti giurisdizionali di condanna alle spese processuali.*

[= circolari giustizia DAG.25/02/2015.0032675.U e DAG.30/12/2009.0161977.U]



by  
C. G. W.

imputato **ammesso** al patrocinio a spese dello Stato  
**CONDANNATO**

spese anticipate non  
elencate nell'articolo  
107 tusg  
**Chiusura Foglio  
Notizie con  
c'è titolo per il  
recupero**



spese anticipate e prenotate a debito  
a favore di parte civile ammessa  
**Chiusura Foglio Notizie  
ATTESTAZIONE  
C'È  
titolo per il recupero  
se il giudice dispone il pagamento  
ex art. 110 tusg**

appello  
foglio delle notizie al grado di  
appello con  
**ATTESTAZIONE  
passaggio ad altro grado**

se manca la formula di cui all'art.  
110 tusg  
**ATTESTAZIONE  
NON  
c'è titolo per il recupero  
VEDI SLIDE CHE SEGUE**

imputato **NON ammesso** al patrocinio a spese dello Stato  
**CONDANNATO**

spese anticipate o prenotate  
a debito a favore di parte  
civile ammessa al patrocinio  
e della Pubblica Accusa

appello  
Foglio delle notizie al grado di appello  
con **ATTESTAZIONE** **passaggio ad altro grado**

**NO appello**  
foglio delle notizie chiuso con  
**ATTESTAZIONE  
c'è titolo per il recupero**

se manca la formula di cui all'art.  
110 tusg  
**ATTESTAZIONE  
NON c'è titolo per il recupero  
VEDI SLIDE CHE SEGUE**



Che succede se, nel provvedimento, il giudice ometta la disposizione, ex art. 110 tusc, a che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”?

by  
C. G. W.



se manca la formula di cui all'art. 110 tusc  
**foglio delle notizie chiuso con  
ATTESTAZIONE**  
**NON** c'è titolo per il recupero




la soluzione alla  
mancanza della  
formula  
ex art. 110 tusc  
viene data  
dall'applicazione,  
con l'incidente  
di esecuzione  
d'ufficio o  
su richiesta  
della cancelleria,  
dell'articolo 130  
c.p.p. trattandosi  
di modifica non  
essenziale e a  
contenuto  
determinabile del  
provvedimento.

Qualora il giudice non si sia pronunciato sulle spese,  
la sentenza va rettificata con la procedura di  
correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.)  
essendo l'obbligo del pagamento delle spese  
conseguenza legale della condanna (art. 535 c.p.p.)

Art. 130 c.p.p.  
*“la correzione delle sentenze ,  
delle ordinanze e dei decreti  
inficiati da errori od omissioni  
che non determinano nullità  
e la cui eliminazione non  
comporta una modificazione  
essenziale dell'atto è disposta  
anche d'ufficio dal giudice  
che ha emesso il provvedimento”*

**foglio delle notizie  
chiuso con  
ATTESTAZIONE**  
c'è  
titolo per il  
recupero





**ATTESTAZIONE**  
**Chiusura**  
**Foglio Notizie**  
**SPESE**  
**ANTICIPATE**  
**C'E'**  
**TITOLO**  
**per**  
**il**  
**RECUPERO**

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c. 1

Art.1 Recupero forfettizzato

Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115,

sono recuperate, nella misura fissa stabilita «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.

**SPESE da NON ANNOTARE nel FOGLIO delle NOTIZIE**

by  
C. G. W.

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U, c.2 quater

Art.2 Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, tusg,

sono recuperate , e annotate, a carico del condannato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà', in parti uguali.

D.M n. 124 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198)

In attuazione dell'art. 205 T.U c. 2bis

Art.2 Recupero per intero e per quota

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero ( quindi annotate) delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 d.lg n. 259/2003, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime

e' operato nella loro interezza.

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

art. 205 T.U c. 2-sexies

**Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p.** ( chiesto dal P.M. a garanzia pagamento pena pecuniaria, spese processuali o ogni altra somma dovuta allo Stato)

sono recuperate, e annotate, nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo.




**Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero ex articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 tra coimputati condannati in relazione ai soli titoli di reato cui afferiscono- Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto**

by  
C. G. W.

l'art. 205 prevede che: “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà”;

il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà.

ai sensi dell'art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, le spese per intercettazioni consulenza tecnica e perizia pubblicazione della sentenza penale di condanna e demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, devono essere recuperate “per intero” (e pro quota), senza vincolo di solidarietà.



il regolamento recante “disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, adottato, con decreto 10 giugno 2014 n. 124 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, stabilisce, all'art. 2, che “Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi di cui all'art. 205 comma 2, ultimo periodo, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.

in caso di condanna alle spese processuali irrogata a carico di più coimputati per differenti titoli di reato, debba osservarsi, quale criterio di imputazione delle spese quello, che fa riferimento alle spese afferenti ai soli reati per i quali è intervenuta condanna



# RIPARTO DELLE SPESE PROCESSUALI PENALE

nota prot. n. 144509.U del 30 ottobre 2013  
Provvedimento 14 luglio 2023 –in Filo diretto

by  
C. G. W.



*“le spese processuali debbono essere ripartite solo fra coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva ... pertanto, l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:*

*in una prima fase si procede ad una provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti dei soggetti con condanna passata in giudicato, escludendo dal riparto gli assolti.*

*In un secondo momento, definite tutte le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto ed alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun imputato condannato”*

*In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”.*

**Parti di spesa che andranno annotate nei singoli Fogli delle notizie che andranno chiusi con  
ATTESTAZIONE  
c’è titolo per il recupero**





**Non  
si recuperano  
le spese processuali**

**Quando vi è revoca del provvedimento di  
condanna per abolizione del reato**

**Decreto penale di condanna  
ex art 460 comma 5 c.p.p.**

**Nelle ipotesi di archiviazione per  
infondatezza della notizia di reato ex art  
408 cpp , nei casi di archiviazione cui  
all'art 411 per mancanza di una  
condizione di procedibilità, di estinzione  
del reato o perché il fatto non è previsto  
dalla legge come reato  
( Corte Costituzionale sent. N 134/1993)**

**Processuali e di mantenimento in carcere  
di persona minore di età**

**Processo di prevenzione, di esecuzione e  
di sorveglianza si recuperano le spese in  
caso di condanna nel giudizio in  
Cassazione**

**Applicazione della pena su  
richiesta c.d. patteggiamento ex artt. 444  
e 445 c.p.p. quando la pena irrogata non  
superi i due anni di pena detentiva soli o  
congiunti a pena pecuniaria ( si  
recuperano solo le spese di  
mantenimento in carcere ed eventuali  
spese di custodia delle cose sequestrate)**

by  
C. G. W.

**Chiusura  
foglio delle notizie  
con  
ATTESTAZIONE  
c'è  
titolo per il recupero**

**Chiusura  
foglio delle notizie con  
ATTESTAZIONE  
NON c'è titolo per il recupero  
C'È titolo per spese giudizio in  
Cassazione**

**Chiusura  
foglio delle notizie con  
ATTESTAZIONE  
NON c'è titolo  
per il recupero  
C'È titolo per spese di custodia**



# SPESE ESCLUSE DAL RECUPERO

( cfr. Provvedimento 14 luglio 2023 in Filo diretto)



by  
C. G. W.

Articolo 535 c.p.p  
*“la condanna alle  
spese segue la  
condanna agli  
effetti penali”*  
debbono essere  
escluse  
dal recupero:

le spese processuali anticipate per coimputati  
assolti


nei processi con pluralità di imputazioni,  
le spese processuali anticipate per reati in ordine ai  
quali non sia stata irrogata condanna  
a carico dell'unico imputato

nei processi con pluralità di imputati e di  
imputazioni, le spese processuali anticipate (es. per  
intercettazioni telefoniche) per l'accertamento di  
reati diversi da quelli per i quali ciascun imputato  
sia stato condannato: in altri termini, potrà  
procedersi al recupero nei soli confronti del soggetto  
condannato (o dei soggetti condannati) per il reato  
la cui imputazione abbia consentito e giustificato  
l'anticipazione della spesa.

Chiusura  
foglio delle notizie  
con  
**ATTESTAZIONE**  
Non  
c'è titolo per il  
recupero



by  
C. G. W.



## Stralcio

Nel processo penale l'apertura, e annotazione, per ogni singolo imputato del foglio notizie fa sì che quest'ultimo ne segua le vicende processuali

lo stralcio, o separazione dei processi, attiene a fasi in cui sono presenti, o meglio possono essere presenti, nel Foglio notizie esclusivamente spese anticipate

Imputati ammessi pss,  
per i quali vi è stralcio  
della posizione processuale

Imputati ammessi non pss,  
per i quali vi è stralcio  
della posizione processuale

foglio delle notizie  
chiuso con  
**ATTESTAZIONE**  
Passaggio  
ad altra fase

Nell'attività di esercizio dell'azione penale riguardante più imputati l'apertura, e annotazione, per ogni singolo imputato del foglio notizie fa sì che quest'ultimo ne segua le vicende processuali

## Nel programma SIAMM

≈ E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.  
≈ Dopo lo stralcio le spese sono visibili solo separatamente





**spese “suppletive”  
maturate successivamente  
al passaggio in giudicato della sentenza**



by  
C. G. W.

*“... il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese “suppletive” cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di tal chè l’ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l’iscrizione dell’articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all’iscrizione dell’articolo di credito “suppletivo”.*

*Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l’evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti ...”*

**circolare Ministero della Giustizia Dipartimento Affari  
Giustizia Ufficio I prot. n 1/12311/44/U.04 del 18  
novembre 2004**

**L’attuale applicativo non permette  
Riapertura, per aggiunte del foglio  
notizie che andrà annullato e  
ricompilato con le spese suppletive**



**FOGLIO NOTIZIE  
SUPPLETIVO  
CHIUSO  
con  
ATTESTAZIONE  
trasmissione ad altra fase**  
**L’attuale applicativo SIAMM  
prevede la compilazione del  
foglio notizie in file txt che  
permette la dicitura  
trasmissione spese suppletive**

**Eventuali spese formate nel corso del giudizio penale dalla Procura della Repubblica andranno comunicate alla cancelleria del giudicante**



# Spese processuali Eredi condannato

by  
C. G. W.

**il PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI NEL PROCESSO PENALE NON SI TRASMETTE AGLI EREDI DEL CONDANNATO** (Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 26-3/6-4-1998)

**Il non pagamento si riferisce agli importi forfettari anticipati ex allegato Tabella Decreto Ministeriale emesso ex articolo 204 tusc**  
**Le spese relative alla rimessione di querela spese si recuperano nei confronti degli eredi** ( cfr. Provvedimento 12 settembre 2023 in Filo Diretto )

**Le Spese in oggetto non rientranti tra quelle indicate nell'articolo 280 tusc NON vanno annotate nei registri spese e nei foglio delle notizie, quest'ultimo è titolo nei confronti degli eredi del condannato deceduto**



**L'esenzione non riguarda il pagamento delle spese relative all'azione civile esercitata nell'ambito del medesimo processo (contributo unificato, imposta di registro, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che, hanno natura di obbligazione civile che se a carico dello Stato dovranno essere iscritte nel foglio delle notizie secondo la rispettiva natura dei crediti (spese anticipate dall'erario o prenotate a debito). Rif.= DOG.11/12/2017.0232170.U)**

Tabella A

**Definizioni del processo in primo grado**

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:	
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) -	Importo: 60 euro;
2) Definizione del processo in udienza preliminare:	
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato -	Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) -	Importo: 60 euro;
3) Definizione del processo in giudizio:	
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio -	Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato -	Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo -	Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo -	Importo: 80 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio -	Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio -	Importo: 60 euro;
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinanzi al giudice di pace -	Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d'assise -	maggiorazione di 30 euro;
4) Definizione del processo mediante remissione di querela:	
a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado -	Importo: 60 euro;
b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio -	Importo: 80 euro;
5) Definizione del processo mediante oblazione:	
a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso -	Importo: 80 euro.

**Giudizi di impugnazione**

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame -	Importo: 60 euro;
2) sentenze in Corte d'assise d'appello -	Importo: maggiorazione di 30 euro;
3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio -	Importo: 60 euro.

**Altri procedimenti**

	Importo: 60 euro.
--	-------------------

**Il FOGLIO delle NOTIZIE con c'è titolo per il recupero azionabile nei confronti degli eredi del condannato**



*Uffici Giudicanti*  
**ATTESTAZIONE**  
di chiusura  
del  
**Foglio delle Notizie**  
*Procedure*  
*particolari*



# **ABOLITIO CRIMINIS**

*e/o dichiarazione di  
illegittimità costituzionale della norma*

by  
C. G. W.

*Riferimento normativo:*

*≈ Art. 673 c.p.p.*

*≈ sentenza Corte Costituzionale n. 57/2001*

*≈ Nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999*

*≈ DAG.29/07/2013.0101909.U*

Quando vi è revoca del provvedimento di condanna per abolizione del reato e/o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice viene meno il diritto al recupero delle spese processuali

intervenuta revoca della sentenza di condanna

**Chiusura  
foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE  
NON  
c'è titolo  
per il recupero**

*Nella ipotesi in cui non sia intervenuto il provvedimento di revoca della condanna la cancelleria sottoporà al giudice dell'esecuzione il fascicolo per il provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali cfr. DAG.29/07/2013.0101909.U*





PRIMO GRADO

*Riferimento normativo:*

≈ Art. 151 c.p.

≈ Art. 174 c.p.

≈ Art. 198 c.p.


≈ Art. 578 c.p.p.

≈ Art. 672 c.p.p.


≈ Min. Giust. nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999

by  
C. G. W.

L'**amnistia** estingue il reato e se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie  
*Art. 151 c.p.*




Le spese processuali sono pene accessorie  
*Corte Costituzionale sentenza 98/1998*



Chiusura foglio delle notizie  
**ATTESTAZIONE**  
NON  
c'è titolo  
per il recupero

L'**indulto** o la **grazia** condona in tutto o in parte, la pena inflitta ... non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente  
*Art. 174 c.p.*




Le spese processuali sono pene accessorie  
*Corte Costituzionale sentenza 98/1998*



Chiusura foglio delle notizie  
**ATTESTAZIONE**  
c'è titolo per il recupero se il decreto **NON** prevede l'estinzione delle pene accessorie

Chiusura foglio delle notizie  
**ATTESTAZIONE**  
**NON** c'è titolo per il recupero se il decreto prevede l'estinzione delle pene accessorie





**APPELLO o CASSAZIONE**

*Riferimento normativo:*

≈ Art. 151 c.p.

≈ Art. 174 c.p.

≈ Art. 198 c.p.

≈ Art. 578 c.p.p.

≈ Art. 672 c.p.p.

≈ Min. Giust. nota prot. 221319910.U del 8 settembre 1999

by  
C. G. W.

*Art. 578 c.p.p. 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il **reato estinto per AMNISTIA** decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili*

L'**indulto** o la **grazia** condona in tutto o in parte, la pena inflitta ...  
non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente  
*Art. 174 c.p.*



Le spese processuali sono pene accessorie  
**Corte Costituzionale sentenza 98/1998**

Chiusura foglio delle notizie  
**ATTESTAZIONE**

**NON c'è titolo per il recupero**

**C'E' titolo Per il recupero**

**In relazione a quanto stabilisce in merito la Corte**

Chiusura foglio delle notizie  
**ATTESTAZIONE**  
c'è titolo per il recupero se il decreto **NON** prevede l'estinzione delle pene accessorie

Chiusura foglio delle notizie  
**ATTESTAZIONE**  
**NON** c'è titolo per il recupero se il decreto prevede l'estinzione delle pene accessorie





# prescrizione del reato e prescrizione del diritto al risarcimento

by  
C. G. W.

*La prescrizione del reato non comporta la prescrizione del diritto al risarcimento. l'esercizio dell'azione civile per ottenere il risarcimento interrompe i termini di prescrizione, i quali restano bloccati per tutta la durata del procedimento.( cfr. art. 2943 c.c. )*



*la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza la prescrizione non inizia a decorrere se non dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio.  
( cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 83 48 del 5 aprile 2013 )*



*l'effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protrandosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, tale effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione.  
( cfr. Cassazione sent.- n 17779 del 28 aprile 2014*

**Vedi slide che segue**





## *Prescrizione in primo grado*

*Riferimento normativo:*

*≈ Art. 157 c.p.*

*≈ Art. 158 c.p*

*≈ Art. 159 c.p*

*≈ Art. 160 c.p*

by  
C. G. W.

*Art. 157 c.p. comma 1 . La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria*

Le spese processuali  
sono pene accessorie  
*Corte Costituzionale*  
*sentenza 98/1998*

**Chiusura  
foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE  
NON  
c'è titolo  
per il recupero**

**Vedi slide che segue**





Riferimento normativo:

≈ Art. 151 c.p.

≈ Art. 174 c.p.

≈ Art. 198 c.p.

≈ Art. 578 c.p.p.

≈ Art. 672 c.p.p.

by  
C. G. W.

*Art. 578 c.p.p. 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il **reato estinto per prescrizione**, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili*

**Chiusura  
foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE**

**C'E' titolo  
per il recupero**

**NON c'è titolo  
Per il recupero**

**In relazione a  
quanto  
stabilisce  
in merito la  
Corte**

**ESSENDOCI SPESE DA RECUPERARE A FAVORE DELL'ERARIO  
SI DOVRA' INVESTIRE IL GIUDICE DELLA QUESTIONE PER  
UNA EVENTUALE CORREZIONE EX ART. 130 CPP**





# condono

by  
C. G. W.




*Riferimento normativo:*

*≈ Min. Giust. nota prot. 1/1944/U-05 del 7 febbraio 2005*

Il **condono**, in diritto, è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l'annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione ( cfr da WIKIPEDIA)

Le spese processuali  
sono pene accessorie  
*Corte Costituzionale*  
*sentenza 98/1998*




**Chiusura**  
**foglio delle notizie**  
**ATTESTAZIONE**  
**NON**  
**c'è titolo**  
**per il recupero**





by  
C. G. W.

- ≈ **Sospensione condizionale della pena** art. 163 c.p. [ ai sensi dell'articolo 166 c.p. la sospensione condizionale si estende alle pene accessorie]
- ≈ **archiviazione per infondatezza della notizia di reato** ex art 408 c.p.p.
- ≈ **archiviazione** cui all'art 411c.p.p. per mancanza di una condizione di procedibilità
- ≈ **estinzione del reato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato** ( Corte Costituzionale sent. N 134/1993)



**Chiusura  
foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE  
NON  
c'è titolo  
per il recupero**



**GIUDIZIO  
di  
PREVENZIONE**

**ESECUZIONE  
PENALE**

**GIUDIZIO  
di  
SORVAGLIANZA**

**Art. 204 comma 2 tusg**  
*Nel processo di prevenzione,  
di esecuzione e di  
sorveglianza si procede al  
recupero solo in caso di  
condanna alle spese da parte  
della Corte di cassazione.*

**Giudizio  
di primo grado  
ed eventuale  
appello**

[ rif. DAG.30/12/2009.0161977.U ]  
eventuali spese anticipate si  
**ANNOTANO**  
nel reg. mod. 1/A/SG e  
nel Foglio delle Notizie

**Giudizio  
di  
Cassazione**

[ rif. Art 204, comma 2, tusg ]  
eventuali spese anticipate si  
**ANNOTANO**  
nel reg. mod. 1/A/SG e  
nel Foglio delle Notizie



**Foglio delle Notizie  
chiuso con  
ATTESTAZIONE  
NON  
c'è  
titolo per il recupero**

**Foglio delle Notizie  
chiuso con  
ATTESTAZIONE  
C'È  
titolo per il recupero**

**RIPETIBILITA' delle spese di intercettazione telefoniche nel processo di esecuzione**  
DAG.18/02/0023084.U vedasi *slide* su intercettazioni telefoniche



**Art. 204, c. 3, tusg**  
*Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.*

**Applicazione  
pena  
su richiesta  
delle parti  
art. 445 c.p.p.**



**ATTESTAZIONE  
NON  
c'è  
titolo per il  
recupero  
spese processuali**

**ATTESTAZIONE  
C'È  
titolo per il  
recupero  
spese custodia beni  
sequestrati  
( art. 208, c. 3, tusg)**

**Decreto  
penale  
di condanna  
art. 460 c.p.p.**

**ATTESTAZIONE  
NON  
c'è  
titolo per il  
recupero  
spese processuali**

**ATTESTAZIONE  
C'È  
titolo per il  
recupero  
spese custodia beni  
sequestrati  
( art. 208, c. 3, tusg)**





# REMISSIONE QUERELA

spese forfettarie Allegato A attualmente determinate  
dal decreto ministeriale 10 giugno 2014 n 214

**NO**

**ANNOTAZIONE  
FOGLIO delle NOTIZIE**



**CHIUSURA  
FOGLIO delle NOTIZIE  
con  
ATTESTAZIONE  
NON  
C'E'  
TITOLO PER IL RECUPERO**

**Spese anticipate  
a favore di parte lesa  
ammessa al patrocinio  
a spese dello Stato**



**ANNOTAZIONE  
nel  
reg. mod. 1/A/SG  
e nel  
FOGLIO delle NOTIZIE**



**se il giudice dispone espressamente il  
pagamento a favore dello stato  
a carico di parte querelata  
CHIUSURA  
FOGLIO delle NOTIZIE  
ATTESTAZIONE  
C'E'  
TITOLO PER IL RECUPERO  
rif. DAG.07/12/2005.0046696.U**

**Vedi slide n. 93 trasmissibilità agli eredi**



spese processuali in caso di ammissione  
dell'indagato/imputato  
all'**OBLAZIONE**  
ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.  
Prot. n. m\_dg-DAG.21/06/2007.83335.U



- 1 -

il pagamento dell'ammenda  
e delle spese processuali  
estingue il reato



se la domanda di oblazione è presentata nel corso delle  
indagini preliminari il procedimento si concluderà con un  
provvedimento di archiviazione,



se la domanda di oblazione viene presentata dopo che è stata  
esercitata l'azione penale il processo verrà definito con una  
sentenza dichiarativa di estinzione del reato.

le spese processuali devono essere rimosse, unitamente alla pena pecuniaria, prima dell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali precitati, si rende necessario assicurare l'esatta quantificazione delle spese Processuali dovute dall'ammesso all'oblazione.  
Non è possibile ipotizzare un'attività di recupero successiva alla emanazione dei provvedimenti estintivi per mancanza di titolo

Vedi slide che segue



spese processuali in caso di ammissione  
dell'indagato/imputato  
all'**OBLAZIONE** ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.  
Prot. n. m\_dg-DAG.21/06/2007.83335.U



by  
C. G. W.

- 2 -

il funzionario  
responsabile  
della tenuta del  
foglio notizie  
(cfr. circolare n.9/2003)  
dovrà procedere  
a quantificare le  
spese processuali  
recuperabili per  
intero ed in misura  
fissa, previa  
acquisizione delle  
seguenti attestazioni:

1) attestazione del funzionario responsabile della tenuta del Registro delle Spese Pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG) sia degli uffici requirenti che giudicanti, da cui dovrà risultare *"che non vi sono decreti o ordini di pagamento emessi in attesa di registrazione ovvero iscritti nel registro ma non ancora inviati al funzionario delegato per il pagamento né al funzionario responsabile della tenuta del foglio delle notizie per gli adempimenti ex art.280 TU"*;

2) attestazione del  
responsabile della  
tenuta del fascicolo  
processuale, sia  
per gli uffici  
requirenti  
che giudicanti,  
dalla quale dovrà  
risultare :

a)"non vi sono domande di pagamento in attesa di liquidazione da parte del funzionario o del magistrato";

b)"non vi sono decreti di pagamento in attesa di comunicazioni alle parti ex art. 83 comma 3 T.U. o comunque non definitivi";

c)"non vi sono decreti definitivi o ordini di pagamento non ancora trasmessi al Registro delle Spese Pagate dall'Erario";

d)"non risultano attività per le quali non sia ancora decorso il termine di decadenza per la presentazione della domanda di pagamento da parte degli interessati (art.71, comma 2, TU)".

Vedi slide che segue





quando in uno stesso procedimento siano contestati reati oblazionabili e reati non oblazionabili, la procedura di oblazione può investire solo i primi:

il pagamento delle spese dovrà essere limitato a quelle sostenute per i medesimi  
(Cass. Pen. Sez. III; sent. 14 dicembre 1979 nr.2783).

A tal fine, il cancelliere che annota la spesa dovrà indicare nel foglio delle notizie il reato per il quale la spesa è stata disposta e sostenuta.

La cancelleria precompila per l'indagato/imputato il modello di versamento F23, con il quale versare la somma dovuta

il sub-codice dell'Ufficio da utilizzare per i versamenti in caso di oblazione sarà "RG"; nel campo 10 relativo a "estremi dell'atto e del documento" dovranno essere riportati :

anno  
e numero registro  
notizie di reato

I codici tributo saranno:

"741T" per la pena pecuniaria

" 773T" per le spese processuali

L'indagato/imputato dovrà consegnare alla cancelleria, a prova del pagamento, un esemplare del Mod. F23 recante l'attestazione dell'avvenuto versamento.


Ai fini della regolare archiviazione del fascicolo, le somme pagate a seguito di oblazione devono essere considerate effettivamente "riscosse" soltanto dopo la rendicontazione del concessionario, unica attestazione dell'effettivo riversamento delle somme riscosse alle casse dell'Erario (DM/Finanze 17.12.1998).



## Oblazione

ex art.162 c.p. e 162 bis c.p.  
rif. prot. n. m\_dg-DAG.21/06/2007.83335.U

by  
C. G. W.



il pagamento  
dell'ammenda  
e  
delle spese processuali  
estingue il reato

*le spese processuali devono  
essere rimosse, unitamente  
alla pena pecuniaria, prima  
dell'emanazione dei  
provvedimenti giurisdizionali  
precitati, si rende necessario  
assicurare l'esatta  
quantificazione delle spese  
processuali dovute  
dall'ammesso all'oblazione.*

*Non è possibile ipotizzare  
un'attività di recupero  
successiva alla emanazione  
dei provvedimenti estintivi  
per mancanza di titolo*

**Foglio delle Notizie  
chiuso con  
ATTESTAZIONE  
NON  
c'è  
titolo per il recupero**



## SPESE di DEMOLIZIONE



### Fonti:

- ≈ Articolo 61 tusc
- ≈ Articolo 169 tusc
- ≈ Art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326
- ≈ Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 23 luglio 2004
- ≈ Convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti e della difesa del 15 dicembre 2005
- ≈ Circolare Ministero Giustizia del 15 marzo 2006 ( paragrafo 7)
- ≈ Circolare Ministero Giustizia prot. 17487U del 12 febbraio 2007
- ≈ Circolare Ministero della Giustizia del 19 marzo 2008

by  
C. G. W.

Il provvedimento di demolizione e/o ripristino stato dei luoghi avviene, normalmente, nella fase di esecuzione del provvedimento giurisdizionale esecuzione a cui procede , ex art. 73 ord. giudiziario, il Pubblico Ministero che è , sarebbe, il *magistrato che precede ai sensi dell'art. 169..*

Art.- 204 2-quater. Tusc ..... le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà.

Foglio delle Notizie  
con  
**ANNOTAZIONE**  
a cura della segreteria  
delle  
spese anticipate

Foglio delle Notizie  
trasMESSO all'ufficio  
recupero crediti Ufficio  
Giudicante con  
**ANNOTAZIONE**  
**C'E' TITOLO**  
Per il Recupero



## Esito positivo della messa alla prova

by  
C. G. W.



### 168-ter c.p.-

Effetti della sospensione del  
procedimento con messa alla  
prova

*1. Durante il periodo di sospensione  
Del procedimento con messa alla  
prova il corso della prescrizione del  
reato è sospeso.*

*Non si applicano le disposizioni del  
Primo comma dell'articolo 161.*

*2. **L'esito positivo della prova  
estingue il reato per cui si procede.***

*L'estinzione del reato non  
pregiudica l'applicazione delle  
sanzioni amministrative accessorie,  
ove previste dalla legge*

Corte Costituzionale  
sentenza n. 98/1998 a  
seguito della riforma  
sull'ordinamento  
penitenziario le

**spese processuali**  
hanno “ *mutato natura:*  
*non più obbligazione civile*  
*retta dai comuni principi*  
*della responsabilità*  
*patrimoniale ma*  
*sanzione economica*  
*accessoria alla pena....”*

**Chiusura**  
**foglio delle notizie**  
**ATTESTAZIONE**  
**NON**  
**c'è titolo**  
**per il recupero**



Art. 162-ter. c.p.

**Estinzione del reato per condotte riparatorie .**

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

**Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.**

**ESTINZIONE DEL REATO  
PER CONDOTTE RIPARATORIE**

by  
C. G. W.



Corte Costituzionale sentenza  
n. 98/1998 a seguito della  
riforma sull'ordinamento  
penitenziario le

**spese processuali**

hanno “ *mutato natura:  
non più obbligazione civile  
retta dai comuni principi della  
responsabilità patrimoniale ma  
sanzione economica accessoria  
alla pena....*”

**Chiusura  
foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE  
NON  
c'è titolo  
per il recupero**



Condanna per violazione articolo 186, comma 2,  
d.lvo 285/1992 ( **guida in stato di ebbrezza** ),  
sequestro del mezzo e declaratoria di estinzione  
del reato ai sensi del successivo comma 9 bis

by  
C. G. W.

Spese di custodia  
del mezzo sequestrato  
da **ANNOTARSI** nel reg. mod. 1/A/SG e  
nel **Foglio delle Notizie**



dichiarazione **estinzione del**  
**reato per positivo svolgimento**  
**del lavoro di pubblica utilità**



Pronuncia da parte del  
magistrato, d'ufficio o a  
richiesta di parte , sulle spese  
di custodia



**ATTESTAZIONE**  
**NON**  
**c'è**  
**titolo per il recupero**  
Rif.  
DAG.25/0"/2015.0032675.U





## azione civile c.d. indiretta

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., può essere “*trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.*”

azione civile  
c.d. indiretta

RISARCIMENTO DEL  
DANNO NEL PENALE

*l'esercizio di tale  
facoltà comporta  
rinuncia agli atti  
del giudizio ...*



Foglio delle Notizie  
del giudizio civile chiuso  
con **ATTESTAZIONE**  
**passaggio ad altra fase**

by  
C. G. W.

Nel processo penale in cui l'azione è trasferita il **contributo unificato**, prenotato a debito, e **ANNOTATO** nel reg. mod. 2/A/SG e nel **foglio delle notizie**, e' dovuto, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 comma 1 DPR 115/02.

Da **ANNOTARSI** nel reg. mod. 2/A/SG e nel **foglio delle notizie**, l'**imposta di registro** anche nel caso di condanna generica.

Se la parte “che transita” è ammessa al pss va annotata nel reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie **l'anticipazione forfettaria**

*..il giudice penale  
provvede anche  
sulle spese del  
procedimento civile..*



Foglio delle Notizie del  
giudizio penale chiuso con  
**ATTESTAZIONE**  
in relazione all'esito del  
giudizio

Da sottolineare come la parte civile che “*transita*” nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi, parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte.





## spese di **INTERPRETE/TRADUTTORE** nel processo penale

non sono ripetibili le spese di  
**TRADUZIONE**

nei casi previsti dal codice procedura penale:

- ≈ Art. 104 ( colloquio con difensore),
- ≈ Art. 119 ( sordo,sordomuto)
- ≈ Art. 143 ( per imputato che non conosce la lingua italiana)
- ≈ 143 bis ( altri casi di nomina interpreti)



**SI ANNOTANO**  
nel reg. mod. 1/A/SG

**NON VANNO**  
**ANNOTATE**  
nel  
**FOGLIO delle NOTIZIE**



spese di  
**TRADUZIONE**  
deposizione testimoniale  
o  
persona informata sui fatti



**SI ANNOTANO**  
nel reg. mod. 1/A/SG  
e nel  
**FOGLIO delle NOTIZIE**



**Foglio delle Notizie del giudizio**  
**penale chiuso con**  
**ATTESTAZIONE**  
**in relazione all'esito del giudizio**





Riferimento DAG.27/05/2015.0100928.U

by  
C. G. W.

→ Se disposta di iniziativa da parte delle forze dell'ordine che ha proceduto al sequestro l'onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza delle forze dell'ordine

**NO ANNOTAZIONE**  
nel reg. mod. 1/A/SG  
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

Spese per  
l'accertamento  
tecnico sulle  
sostanze  
stupefacenti  
sequestrate  
nell'ambito delle  
indagini penali

→ Se disposto dal pm che abbia assunto la direzione delle indagini o dal pm in un momento successivo il consulente del pm integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato a carico del ministero della giustizia

**SI ANNOTAZIONE**  
nel reg. mod. 1/A/SG  
e nel FOGLIO delle NOTIZIE

→ Sarà a carico del ministero della giustizia anche l'attività delle forze dell'ordine preventivamente autorizzata dal pm

**SI ANNOTAZIONE**  
nel reg. mod. 1/A/SG  
e nel FOGLIO delle NOTIZIE



Foglio delle Notizie  
trasMESSO a cura della  
segreteria PM con  
**ATTESTAZIONE**  
passaggio altra Fase  
alla cancelleria  
dell'Ufficio giudicante  
che provvederà alla  
chiusura definitiva del  
Foglio delle Notizie  
con **ATTESTAZIONE**  
in relazione alla  
definizione della  
procedura



**SPESE per  
INTERCETTAZIONE TELEFONICA  
e AMBIENTALE**




**Art. 168-bis tusg**


***c.1 La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.***



**SPESE ANNOTATE  
NEL  
FOGLIO delle NOTIZIE  
a cura  
della Segreteria del P.M.**



**Foglio delle Notizie  
trasmesso a cura della  
segreteria PM con  
ATTESTAZIONE  
passaggio altra Fase  
alla cancelleria dell'Ufficio  
giudicante che provvederà alla  
chiusura definitiva del Foglio  
delle Notizie  
con ATTESTAZIONE  
in relazione alla definizione  
della procedura**



**Nel caso in cui la somma venga  
liquidata dal PM a giudizio definito  
o passato ad altro grado di giudizio  
Il Foglio delle Notizie  
trasmesso a cura della segreteria  
PM con  
ATTESTAZIONE  
passaggio altra Fase  
alla cancelleria dell'Ufficio  
giudicante che provvederà alla  
integrazione  
del Foglio delle Notizie  
con ATTESTAZIONE  
in relazione alla definizione della  
procedura**

**le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quando il procedimento penale si definisce con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato ( min. Giust 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38)**

**Vedi slide che segue**



**SPESE  
PER  
TRADUZIONE  
INTERCETTAZIONE  
TELEFONICA  
E  
AMBIENTALE**

**nomina di interprete  
da parte della  
polizia giudiziaria  
per la traduzione di  
intercettazioni  
telefoniche**



**Ministero della Giustizia  
prot.1/4103/44/NV-U-04  
del 30/03/2004**  
*Nel caso di nomina di interprete  
da parte della polizia giudiziaria  
per la traduzione di  
intercettazioni telefoniche  
disposte dal GIP non sembrano  
ricorrere i presupposti  
dell'articolo 143, c 2 e 3, c.p.p.*

**RINVIO  
A  
GIUDIZIO**

**Nomina  
dell'ausiliario  
nominato  
su iniziativa  
della  
polizia giudiziaria**

**Nomina  
dell'ausiliario  
nominato  
su sollecitazione  
o invito  
Autorità Giudiziaria**

le spese **Annotate** a cura  
della segreteria del P. M.  
nel reg. mod. 1/A/SG e  
nel foglio delle notizie  
vanno, dalla segreteria ,  
trasmesse, con  
**attestazione passaggio ad  
altra fase** alla cancelleria  
del giudicante che  
provvederà alla **Chiusura**  
e **Annotazione** in  
relazione all'esito del  
giudizio

**Vedi slide che segue**



**Spese di intercettazione  
dirette alla cattura del latitante  
in relazione ad un titolo definitivo di condanna**  
DAG.22/03/2016.0054163.U



Il processo di esecuzione è funzionalmente finalizzato all'esame e alla soluzione di questioni inerenti il titolo definitivo o vicende processuali destinate ad incidere sullo stesso da qui la non ripetibilità delle spese

**ricerca del latitante**

se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva sarà competente a disporre l'attività il giudice dell'esecuzione

se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare competente sarà il giudice per le indagini preliminari

L'articolo 295 cpp  
dispone che  
*al fine di agevolare  
le ricerche del  
latitante il giudice o  
il pubblico ministero  
può disporre  
l'intercettazione di  
conversazioni o  
comunicazioni  
telefoniche o di altra  
forma di  
comunicazioni*

nel  
caso  
in  
esame

le attività di intercettazione sono finalizzate a dare concreta attuazione all'ordine di esecuzione del P.M. e non mettono in alcun modo in discussione il titolo definitivo in relazione al quale sono disposte.

L'autorizzazione del giudice dell'esecuzione non dà luogo ad un processo di esecuzione ma risponde al principio costituzionale a che *"limitazione della libertà e riservatezza nelle comunicazioni può avvenire soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria"*

nel caso di specie non  
trova applicazione  
l'articolo 204 tusg e le  
spese per le attività di  
intercettazione disposte  
per la cattura del  
latitante devono  
ritenersi ripetibili



le spese **Annotate** a cura della segreteria del P. M. nel reg. mod. 1/A/SG e nel foglio delle notizie vanno a cura della segreteria trasmesse, **Attestazione passaggio ad altra fase**, alla cancelleria del giudicante che provvederà alla **Chiusura** e **Annotazione** in relazione all'esito del giudizio



La **ROGATORIA** è l'istituto la cui funzione è quella di rendere possibile, per l'autorità giudiziaria, il compimento di atti processuali e/o la raccolta di elementi di prova presso una diversa autorità giudiziaria, italiana o straniera. *(quando debbano compiersi atti ricadenti nella competenza territoriale o nella giurisdizione di un'altra autorità giudiziaria, l'ufficio presso il quale è incardinata l'indagine o il processo avanza "richiesta di rogatoria", con la quale si chiede ad altra autorità giudiziaria (italiana o straniera) il compimento di specifici atti, (interrogare testimoni, acquisire documenti e quant'altro ritenuto utile e necessario per la prosecuzione delle indagini o del processo) non ricadenti nella propria competenza territoriale o nella propria giurisdizione.)*

si distingue tra **"rogatoria interna"** e **"rogatoria internazionale"**, a seconda che la richiesta del compimento dell'atto processuale venga avanzata (o sia richiesta) ad una autorità giudiziaria italiana ovvero ad una autorità giudiziaria straniera.

In senso tecnico-giuridico il termine rogatoria dovrebbe essere riferito esclusivamente alle richieste internazionali poiché, nel caso di richiesta interna, è più corretto parlare di **"atto di delega"**

### ROGATORIA INTERNAZIONALE



### ROGATORIA INTERNA O DELEGA

spese **Annotate** a cura dell'ufficio Delegato **nei registri spese e nel foglio delle notizie** con **attestazione di chiusura NON c'è titolo per il recupero ex art.5 comma 3 tusc** (vedi commento all'articolo nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia pagina 10)

spese per le **rogatorie** all'estero **Annotate nei registri spese e nel foglio delle notizie** dell'Ufficio Rogante con **attestazione di chiusura in relazione all'esito del giudizio**

le spese **Annotate** a cura dell'ufficio Delegato **nei registri spese e nel foglio delle notizie** che va trasmesso all'Ufficio Delegante con **attestazione passaggio ad altra fase** essendo spese ripetibili ex art. 5 comma 3 e 7 tusc



## ESTRADIZIONI

Articolo 5 comma 3 tusc  
non sono ripetibili le spese  
per le estradizioni da e per l'estero.



by  
C. G. W.

*Nel caso di estradizione da e per l'estero manca la condanna alle spese, attesa la natura mista di tale procedimento, anche quando è per l'estero, e quindi non si dovrebbe porre il problema della ripetibilità.*

*Tuttavia, la precisazione è opportuna perché la Cassazione, per sostenere la non ripetibilità, le qualifica spese di amministrazione di giustizia. La non ripetibilità, inoltre, risulta conforme alla previsione del cap.1360 (ex cap. 1631 e 1589) del Ministero della giustizia.*

( vedi commento all'articolo nella relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia pagina 10)



Le eventuali spese  
della procedura vanno  
**Annotate**  
nel reg. mod. 1/A/SG e  
nel foglio  
delle notizie  
**chiuso con**  
**,Attestazione**  
**NON C'E' titolo per il recupero**



## MANDATO di ARRESTO EUROPEO Legge 22 aprile 2005, n. 69

Art 1 Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

by  
C. G. W.



### Art. 4

*Comma 2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.*

*Comma 3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.*

*Comma 4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.*

Art. 28 (Competenza). 1. Il mandato d'arresto europeo è emesso: a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari; 2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente

### Art. 5 (Garanzia giurisdizionale).

- 1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.*
- 2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.*

Art. 37 (Spese). 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ( ndr es. per interprete e per avvocato d'ufficio art 13) o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

Le, eventuali spese occorrenti sono **ANNOTATE** nel foglio delle notizie CHIUSO con **ATTESTAZIONE**  
**NON c'è titolo per il recupero**



## PROCEDURE RELATIVE AD IGNOTI

Le spese necessarie alle procedure relative ad ignoti vanno, da parte della segreteria.,  
**ANNOTATE**  
**nel reg. mod. 1/A/SG e**  
**nel Foglio delle Notizie**  
e a cura della segreteria trasmesse, con  
attestazione passaggio ad altra fase, alla  
cancelleria del giudicante che provvederà a  
**CHIUSURA e ATTESTAZIONE**  
**NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**




*relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusosi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.*

Cfr. Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud.



# INDENNITÀ di CUSTODIA



## ART. 58 tusg (Indennità di custodia)

- 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.*
- 2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.*
- 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.*



Le voci di spesa relative alla custodia all'atto della liquidazione vanno **ANNOTATE** nel reg. mod.1/AS/G e nel **Foglio delle Notizie**

## ART. 204 tusg (Recupero delle spese)

*..omossiss..*

- 3. Nel caso di di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per custodia dei beni sequestrati ...*

condanna  
dell'imputato

Imputato non ammesso  
al patrocinio a spese dello Stato  
Foglio delle Notizie chiuso con  
**ATTESTAZIONE  
C'E' TITOLO  
PER IL RECUPERO**

Imputato ammesso al  
patrocinio a spese dello Stato  
Foglio delle Notizie chiuso con  
**ATTESTAZIONE NON C'E'  
TITOLO PER IL RECUPERO**

**Vedi slide che segue**



# indennità di custodia

by  
C. G. W.

DAG.26/01/2015.0013581 nel mod. 42 *si registrano tutte le cose sequestrate e affidate a terzi a prescindere dall'onerosità o modo della custodia*

Min. Giust. Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998 conf.  
DAG.16.08.2017.01533361.U

*Si raccomanda la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c. p.p., notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode. La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario. In difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede*

DAG.16.08.2017.01533361.U *Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione*

DAG.05/02/2018.0024503.U *Pagamento spese di custodia a seguito di dissequestro allorquando il sequestro venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario e le somme già liquidate e corrisposte al custode vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.*





## art. 150 tusc restituzione beni sequestrati



by  
C. G. W.

La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.  
Della avvenuta restituzione è redatto verbale.



La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.



Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode.

Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.



# ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

by  
C. G. W.

Gli istituti di cui agli articoli 115, 115 bis, 116, 117 e 118 tuscg, sono caratterizzati dall'estensione degli effetti del patrocinio a spese dello Stato pur non essendoci formale ammissione.



La direttiva ministeriale giustizia DAG.22/03/2017.0054770.U ha specificato che la normativa relativa agli istituti di cui al Titolo III, artt. 115, 116, 117, 118 prevede che le norme previste per la difesa delle parti non abbienti ammesse al patrocinio a spese dello Stato **sono estese**  
*“a limitati effetti ovverosia con esclusivo riguardo alla misura degli onorari e delle spese dei difensori.”*



Il programma di protezione non equivale ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
L'ipotesi di cui all'articolo 1165 (difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) NON dà diritto nei processi civili in cui il collaboratore sia coinvolto o abbia interessi agli effetti di cui all'articolo 131 comma 2 tuscg a meno che il collaboratore non sia ammesso al patrocinio

DAG.27/02/2007.0025211.U *Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.*



## Collaboratori di Giustizia



by  
C. G. W.

### **Art. 115 T.U. spese di giustizia**

*1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.*

**La somma liquidata  
non è spesa di giustizia,**

**Va annotata nel reg. mod. 1/A/SG  
NON va  
annotata nel foglio delle notizie**

La liquidazione viene effettuata dal magistrato titolare del giudizio in cui compare il collaboratore di giustizia ma pagata dal Ministero dell'Interno ufficio a ciò proposto, ai sensi del decreto legge 8/91 conv. in legge 82/1991 e nell'ambito dei decreti attuativi predisposti in concerto da Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze e Ministero della Giustizia

Le spese che l'avvocato affronta nel giudizio sono recuperate con la liquidazione ex art. 115 tusg.

Ottenuta la liquidazione l'avvocato dovrà rivolgersi al Ministero degli Interni al quale produrrà copia del decreto di liquidazione ed emetterà fattura intestata al detto ministero degli interni

L'ammesso al programma di collaborazione NON ha diritto al rilascio gratuito di copie o certificazioni relative a procedure, civili e o penali, in cui sia parte a meno che non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

**L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura  
NEGATIVO**



decreti di liquidazione  
**difensori testimoni di giustizia,**  
ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 115 d.P.R. 115/2002  
DAG.21/02/2024.0039354.U



*per quanto di specifico interesse, l'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 6/2018 ha previsto, tra le altre misure di sostegno riconosciute ai testimoni di giustizia, l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti delle facoltà riconosciutagli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile. ... emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore del testimone di giustizia, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 82 e 84 d.P.R. n.115 del 2002.*

*In particolare, la disposizione prevede che al riguardo “si applichino le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.... “**nulla osti al pagamento con il capitolo 1360**”DAG.21/02/2024.0039354.U*

*in data 9 febbraio u.s., sul sistema SIAMM ARSPG 2.0 è stata pubblicata la news: “Avvocato del testimone di giustizia- Art. 6 lett. e) Legge 6/2018. È stata introdotta specifica voce nella qualifica dei difensori per la liquidazione dell’Avvocato del testimone di giustizia” che consente il pagamento del compenso dei difensori dei testimoni di giustizia oltre alla sua **ANNOTAZIONE SUL FOGLIO DELLE NOTIZIE.**” [DAG n. 20042 del 29 gennaio 2024]*

Vedi slide che segue



*LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6*  
*DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI*  
***TESTIMONI di GIUSTIZIA.***  
*( sulla definizione di testimone di giustizia si rinvia*  
*all'articolo 2 della normativa in oggetto)*

by  
C. G. W.

è pertanto possibile registrare sul sistema SIAMM  
il decreto di liquidazione dell'avvocato del  
testimone di giustizia, ai sensi dell'art. 6 comma 1  
lett. e) Legge 6/2018 e successivamente inoltrarlo,  
con le modalità già previste, al funzionario  
delegato per il pagamento degli importi dovuti  
**DAG.21/02/2024.0039354.U**



Foglio delle Notizie  
chiuso con  
**ATTESTAZIONE**  
**C'E' TITOLO**  
**PER IL RECUPERO**





**Art. 115-bis T.U. spese di giustizia**  
**Liquidazione dell'onorario e delle spese**  
**per la difesa di persona nei cui confronti è**  
**emesso provvedimento di archiviazione o**  
**sentenza di non luogo a procedere o di**  
**proscioglimento nel caso di legittima difesa**

**Spesa annotata**  
**a reg. mod. 1/A/SG**  
**e nel Foglio delle Notizie**

**c.1. L'onorario e le spese**  
**spettanti al difensore,**  
**all'ausiliario del magistrato e al**  
**consulente tecnico di parte di**  
**persona** nei cui confronti è  
emesso provvedimento di  
archiviazione o sentenza di  
non luogo a procedere o di  
proscioglimento perché il fatto  
non costituisce reato, sono  
liquidati dal magistrato nella  
misura e con le modalità  
previste dagli articoli 82 e 83 ed  
è ammessa opposizione ai sensi  
dell'articolo 84.

**2. Nel caso in cui, a seguito**  
**della riapertura delle indagini,**  
**della revoca o della**  
**impugnazione della sentenza di**  
**non luogo a procedere o della**  
**impugnazione della sentenza di**  
**proscioglimento, sia**  
**pronunciata sentenza**  
**irrevocabile di condanna, lo**  
**Stato ha diritto di ripetere le**  
**somme anticipate nei confronti**  
**della persona condannata.**

Foglio delle Notizie  
chiuso con  
**ATTESTAZIONE**  
**NON**  
**C'E' TITOLO**  
**per il recupero**

Foglio delle Notizie  
riaperto con  
**ATTESTAZIONE**  
**C'E' TITOLO**  
**per il recupero**

by  
**C. G. W.**



## liquidazione onorari e spese al difensore d'ufficio art. 116 tusg

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.*



*Il comma 1 dell'articolo sostituisce, abrogandolo ex art 299 tusg, il comma 2 dell'art. 32 disp. att. c.p.p. Se l'avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come accade se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga. cfr = Relazione illustrativa del testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*



**spesa annotata  
nel  
reg. mod. 1/A/SG  
e nel  
foglio delle notizie**

2. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.*



*La norma in esame costituisce un'eccezione al disposto dell'art.109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda nei casi disciplinati dall'art 116 l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.*

Cfr. DAG.27/02/2007.0025211.U



**Chiusura del  
foglio delle notizie con  
C'E'  
titolo per il recupero se manca  
richiesta ammissione pss**

**Annullamento del precedente  
Foglio delle Notizie e  
Chiusura del (nuovo)  
foglio delle notizie  
con NON C'E'  
titolo per il recupero  
se vi è richiesta ammissione pss**



**liquidazione onorari e spese  
al difensore d'ufficio di persona irreperibile  
art. 117 tusc**

by  
C. G. W.

# irreperibile

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

**somme da iscriversi a mod. 1/A/SG  
e in Foglio delle Notizie**

Corte di Cassazione sez. IV 17 dicembre 2008 n. 46392  
*"...ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di persona irreperibile, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, non può sostenersi sussistente l'onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, DPR n 115/02, testo unico spese di giustizia, di esperire nuove ricerche dell'imputato si da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo"*

*L' articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dello Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, in caso di irreperibilità del difeso. **Lo Stato recupera (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile.***

*cfr = Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*

**Vedi slide che segue**



**liquidazione onorari e spese  
al difensore d'ufficio di persona irreperibile  
art. 117 tusg**



by  
C. G. W.

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato ...



**Foglio delle Notizie  
chiuso con  
ATTESTAZIONE**

**NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura irreperibilità del soggetto tenuto al pagamento

Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.



**Foglio delle Notizie  
con  
ATTESTAZIONE**

**C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**

Nel regime cartaceo il foglio notizie precedentemente chiuso con non c'è titolo poteva essere riaperto, l'attuale sistema informatico prevede invece l'annullamento del precedente foglio delle notizie e la predisposizione di uno nuovo



## liquidazione onorari e spese al difensore d'ufficio del minore art. 118 tusg

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.



by  
C. G. W.

limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.

**Quanto alle altre voci di spesa, si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n. 272/1989, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannato, rimangono a carico dell'erario.**

Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo da parte dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte o le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte.

*cfr* = Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

**somme da iscriversi a  
mod. 1/A/SG  
e in Foglio delle Notizie**

Vedi slide che segue



**liquidazione onorari e spese al difensore d'ufficio del minore  
art. 118 tusg**

by  
C. G. W.



L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

**decreto del magistrato che accerta il  
superamento dei limiti di reddito per  
ammissione a patrocinio a spese dello  
Stato  
il foglio notizie si chiude con  
ATTESTAZIONE  
C'E'  
TITOLO PER IL RECUPERO**

**In assenza del decreto del magistrato,  
o di reddito inferiore  
all'importo di cui all'art. 76 tusg,  
il foglio notizie si chiude con  
ATTESTAZIONE  
NON C'E'  
TITOLO PER IL RECUPERO**



## **Ammissione al patrocinio a spese dello Stato Opposizione rigetto**

*In linea con i principi giurisprudenziali si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all'esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell'ordinamento processuale penale..*

**Non dovuti contributo unificato  
( rif. Circolare Min. Giust. 30 novembre 2022 n. 0242819.U )  
e anticipazione forfettaria e imposta di registro**



**Le spese ed onorari del difensore  
relative al giudizio di opposizione al rigetto  
NON vanno annotate nel foglio notizie  
e sono recuperate dal difensore direttamente  
nei confronti del Ministero della Giustizia**



# VENDITA BENI SEQUESTRATI

articolo 155 tusg

vedi **DAG.29/05/2018.0108285.U**

**DAG.06/5/2024.0026997.U**



by  
C. G. W.

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
  - a) il contributo unificato NB = *il contributo unificato si determina sulla somma conseguito a seguito della vendita del bene*  
cfr. **DAG.29/5/2018.0108285.U**
  - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
  - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
  - b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
  - c) l'indennità di custodia;
  - d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



*L'imposta di registro e di trascrizione non sono contemplate perché a carico dell'acquirente*  
cfr dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia

≈ se la vendita viene effettuata dalla cancelleria è la stessa che provvederà ad annotazione e chiusura del foglio delle notizie e al successivo versamento somma ricavata al FUA  
≈ Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista incaricato dal giudice sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato



# VENDITA di BENI CONFISCATI

articolo 156 tusg



by  
C. G. W.

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- c) l'indennità di custodia;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.



*non ha ragione di essere  
l'annotazione delle altre spese  
come prenotate a debito,  
perché, trattandosi di beni dello  
Stato, il problema del recupero  
sul ricavato non si pone..*

*cfr dalla relazione illustrativa al  
testo unico spese di giustizia*

≈ se la vendita viene effettuata dalla cancelleria è la stessa che provvederà ad annotazione e chiusura del foglio delle notizie e al successivo versamento somma ricavata al FUA

≈ Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista incaricato dal giudice sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato



**Corte di Cassazione  
annullamento con rinvio  
solo per alcuni imputati**

Provvedimento 22 maggio 2023 in Filo diretto



**Chiusura**  
del Foglio delle Notizie  
da parte della cancelleria del rinvio  
con  
**ATTESTAZIONE**  
C'E' titolo per il recupero  
per i coimputati condannati in via definitiva





**NESSUNA  
ANNOTAZIONE  
nel Foglio delle notizie  
di spese a favore  
delle Associazioni ONLUS**

*“ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”.*  
Cfr. DAG. 28/02/2018.0040625.U

*“ ..nessuna esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS”*  
cfr. Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U

*Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”*  
cfr. Cassazione Civile sentenza 15 aprile 2021 . n 10013

**Se Onlus si costituisce  
parte civile e viene  
ammessa al pss in  
caso di imputato  
condannato  
FOGLIO NOTIZIE  
CHIUSO CON  
ATTESTAZIONE  
C'E' TITOLO PER  
IL RECUPERO**

**Vedi slide che segue**



## nel procedimento penale le persone giuridiche possono accedere al patrocinio a spese dello Stato?

by  
C. G. W.

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 22.03.2005 n° 11165

L'art. 90, compreso nel titolo relativo al processo penale, estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. L'art. 119, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, estende, invece - *espressamente* - la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, *agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica*.

Pertanto la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi - e ciò in base ad una interpretazione di carattere sistematico - in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. Non è per converso accettabile un'interpretazione estensiva della normativa sul patrocinio a spese dello Stato che porti a ricomprendersi le spese sostenute nella fase delle indagini preliminari dagli enti esponentziali.

Tale interpretazione, infatti, sarebbe contraria al tenore letterale della norma e non può essere ricavata dall'intero contesto normativo che regola l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

**L'Associazione italiana (omissis) Onlus**, in persona del legale rappresentante, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP del 26.2.2003 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza dalla stessa presentata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Udine, nel provvedimento censurato, rilevava che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata dall'Associazione nel corso delle indagini preliminari al fine di esercitare le facoltà di intervento a norma degli artt. 91 e 93 c.p.p.; poiché in tale fase del procedimento non è ammissibile la costituzione di parte civile, doveva ritenersi esclusa la possibilità di giovare del patrocinio pubblico subordinata nel procedimento penale all'esercizio dell'azione civile (v. artt. 74 e 119 DPR 115/2002).





*Uffici Giudicanti*  
*Impugnazione*  
*e*  
*Ricorso in Cassazione*  
*Processo Penale*





## **in caso di impugnazione**

a) se l'imputato propone appello e questo è rigettato o dichiarato inammissibile, il condannato deve pagare le spese del giudizio di primo e secondo grado;

b) se l'imputato viene assolto in primo grado e condannato in appello, deve pagare le spese di 1° e 2° grado di giudizio;

c) se l'imputato propone appello e l'appello è accolto anche solo parzialmente il condannato non paga le spese di 2° grado ma è tenuto a pagare solo le spese di 1° grado;

d) se è rigettato l'appello proposto dal solo P.M., l'imputato non deve pagare le spese del 2° grado di giudizio;

e) se è rigettato l'appello proposto sia dall'imputato che dal P.M., sono poste a carico dell'imputato le spese del 2° grado di giudizio;

f) se è proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile o respinto, l'imputato deve pagare le spese del grado di giudizio (art. 616 c.p.p.);

g) l'imputato deve pagare anche le maggiori spese del giudizio di impugnazione se, su appello del P.M., la sentenza è riformata «*in peius*»;

h) se l'imputato, condannato in primo grado, viene assolto in sede di appello, non deve pagare né le spese di 1° e 2° grado;

i) l'imputato non è tenuto a pagare le spese processuali quando la sentenza impugnata viene annullata «senza rinvio», purché sia stato accolto — sia pure parzialmente — almeno uno dei motivi proposti.

by  
C. G. W.

**In relazione alle  
spese anticipate e  
prenotate a debito  
CHIUSURA  
Foglio Notizie  
con  
ATTESTAZIONE  
C'È  
titolo per il  
recupero**

**CHIUSURA  
Foglio Notizie  
con  
ATTESTAZIONE  
NON C'È  
titolo per il  
recupero**



## **impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale di PRIMO GRADO**

Art. 574. c.p.p.

Art. 574. c.p.p.

### **Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili.**

1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.



**CHIUSURA**  
**Foglio Notizie**  
**con**  
**ATTESTAZIONE**  
**Passaggio ad altro**  
**grado**

**Vedi slide che segue**



## **impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale di PRIMO GRADO**

Art. 575. c.p.p.

Art. 575. c.p.p.

### **Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.**

1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali . L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.



**CHIUSURA**  
**Foglio Notizie**  
**con**  
**ATTESTAZIONE**  
**Passaggio ad altro**  
**grado**



**Vedi slide che segue**



## **impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili PRIMO GRADO**

Art. 576 c.p.p.



Art. 576 c.p.p.

### **Impugnazione della parte civile e del querelante.**

1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì (2) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.



**CHIUSURA**  
**Foglio Notizie**  
con  
**ATTESTAZIONE**  
**Passaggio ad altro**  
**grado**

**Vedi slide che segue**



## **impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili APPELLO o CASSAZIONE**

Art. 578 c.p.p.

Art. 578 c.p.p.

**Decisione sugli effetti civili nel caso di  
estinzione del reato per amnistia o per  
prescrizione e nel caso di  
improcedibilità per superamento dei  
termini di durata massima del  
giudizio di impugnazione**

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili .



**Chiusura  
foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE**

**NON c'è titolo  
Per il recupero**

**C'E' titolo  
per il recupero**

**In relazione a  
quanto  
stabilisce  
in merito  
la  
Corte**



**Vedi slide che segue**



***“impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili”***

## **CHIUSURA e ATTESTAZIONE**

**articolo 573 codice di procedura penale**



### **Comma 1**

*L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale*



**CHIUSURA  
Foglio Notizie**

**con  
ATTESTAZIONE  
Passaggio ad altro  
grado**

### **Comma 1-bis**

*Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile*



**VEDI  
SLIDE  
CHE  
SEGUE**

### **Comma 2**

*L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.*



## **“impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili”**

### **APPELLO e CASSAZIONE**

articolo 573, comma 1-bis, codice di procedura penale

cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.



#### **La cancelleria del giudice/sezione penale**

*dovrà all'atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitiva del giudizio relativo agli interessi civili, **spettando al settore penale di procedere all'avvio delle attività di riscossione.***



**CHIUSURA**  
**Foglio Notizie**  
**con**  
**ATTESTAZIONE**  
**Passaggio ad altra**  
**fase**

Alla **CHIUSURA** del  
foglio delle notizie nella fase di  
proseguimento davanti al giudice civile  
provvede **la Cancelleria Civile**  
che **trasmette alla Cancelleria penale**  
copia della sentenza e Foglio delle Notizie  
con  
**ATTESTAZIONE**  
**C'E' o NON C'E'**  
titolo per il recupero e **TRASMISSIONE**  
**ALTRA FASE**

la Cancelleria penale Appello  
trasmette per il recupero unitamente alle spese  
prodotte nel giudizio penale all'ufficio recupero  
crediti individuato  
ai sensi dell'art. 208 tusc  
e dell'articolo 665 c.p.p.

la Cancelleria penale della Cassazione trasmette  
all'ufficio recupero crediti del giudice  
dell'impugnazione che provvederà  
sensi dell'art. 208 tusc  
e dell'articolo 665 c.p.p.

**Vedi slide che segue**



**impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili  
APPELLO o CASSAZIONE  
ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO  
EX ARTICOLO 13 1-QUATER**

by  
C. G. W.

**Articolo 13 c. 1-quater DPR 115/02**

*“ Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. “*



Il problema relativo all'istituto in oggetto riguarda la possibilità, o meglio l'obbligo, da parte delle cancellerie di procedere all'annotazione della spesa in oggetto nei registri e nel foglio delle notizie nonché alla riscossione quando l'impugnazione riguardi **procedure in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato**



**in questi casi la cancelleria  
dovrà procedere  
all'annotazione dell'importo nel  
foglio delle notizie  
e alla chiusura dello stesso con la  
dicitura  
“non vi è titolo per il recupero”  
( DAG.26/02/2020.0038705.U )**



*Uffici Giudicanti*  
*Imposta di Registro*  
*nel*  
*processo penale*



## IMPOSTA di REGISTRO



by  
C. G. W.

*gli atti penali  
sono pubblici di  
diritto e come  
tali esenti da  
registrazione*

*ma*


*le sentenze che contengono  
condanna al pagamento di  
provvisoria o condanna al  
risarcimento del danno, sono  
soggette a registrazione in  
termine fisso.*

*la conciliazione, nell'ambito del processo penale,  
che contenga accordi di natura patrimoniale  
intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente  
si sia costituito parte civile in tal caso l'accordo  
patrimoniale intervenuto tra le parti definendo  
anche parzialmente la causa civile innestata nel  
processo penale è soggetta a registrazione in  
termine fisso Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del  
6 agosto 2009*

**Non** soggetti a registrazione i provvedimenti  
relativi a controversie di cui il valore non  
eccede la somma di € 1.033 a  
indipendentemente dal grado di giudizio e  
dall'ufficio giudiziario adito  
DAG. 22/04/2022.0088930.U e AGE63171

*sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato a seguito di  
remissione di querela e che riporta la proposta e relativa  
accettazione di un accordo di carattere patrimoniale se non vi  
era costituzione di parte civile non è soggetta all'obbligo della  
registrazione (Agenzia Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto  
2009)*

L'imposta di registro nell'importo  
comunicato dall'Agenzia delle Entrate è  
annotato, nel reg. mod. 2/A/SG e  
nel Foglio Notizie  
**ANCHE**  
se vi è condanna generica al risarcimento  
danni



Art. 205 tusg c.2-quinquies. l'imposta di registro  
per l'azione civile nel processo penale  
**è prenotata a debito**  
in misura corrispondente alla quota del debito da  
ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà e  
"per quota in parti uguali" DAG.03/03/2010.00322236.U



# IMPOSTA di REGISTRO

## Normativa di riferimento :

- ≈ articolo 59 c. 1 lett d) DPR 131/1986
- ≈ articolo 73-bis c. 1 e 2 DPR 115/2002
- ≈ articolo 73-ter c. 1 DPR 115/2002
- ≈ articolo 108 c. 1 lett c) DPR 115/2002



Soggetta a  
registrazione  
la sentenza penale  
che definisce ,  
anche genericamente  
sul quantum,  
in relazione  
all'azione civile

l'imposta di registro  
è prenotata a debito a  
carico dell'imputato  
o del  
responsabile civile

## direttive di riferimento Ministero delle Finanze

- ≈ circolare 10 giugno 1986, n. 37
- ≈ circolare 4 luglio 1989, n. 33
- ≈ circolare 17 novembre 1994 n 350
- ≈ circolare 7 aprile 1997, n. 100/E.
- ≈ risoluzione 6 agosto 2009n. 26
- ≈ risoluzione 21 gennaio 2015 prot. 7807

## Ministero Giustizia

- ≈ circolare n 12 del 30 giugno 1995
- ≈ circolare n 9 del 3 settembre 1997 che ha confermato l'indirizzo in circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989 e nota 1/6160/U/44 dell'1 giugno 2005 e circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze con nota del 5 aprile 1997
- ≈ circolare 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010
- ≈ DAG.03/11/2017.0206556.U
- ≈ DAG.03/11/2017.0206556.U
- ≈ nota Ispettorato Generale prot. 109570/E del 28 maggio 2019
- ≈ DAG.28/11/2019.0229118.U



# IMPOSTA di REGISTRO



by  
C. G. W.

La liquidazione dell'imposta di registro, a cura dell'ufficio finanziario, sarà effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato prevedendone la trasmissione alla definitività (irrevocabilità) della sentenza circolare Ministero Giustizia-Dir. Gen. Giust. Civile del 14 luglio 2009 n. 92331/U conferma circolare n 20875/U del 9/2/2010

Soggette a registrazione le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinato avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione nell'art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “*ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267*” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione (con prenotazione a debito)

*La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il disposto del nuovo articolo 73-ter e del novellato articolo 208 del Testo Unico delle spese giustizia deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione  
Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva dell'annotazione del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame*



# IMPOSTA di REGISTRO



La materia relativa ai **TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI penali** è disciplinata dall'articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia .

Per il provvedimento emesso nel processo penale la *registrazione dovrà essere richiesta entro il citato termine di legge [NDR = entro trenta giorni dal passaggio in giudicato] decorrente dalla data di annotazione della irrevocabilità della sentenza*

.. cfr. Ministero della Giustizia prot. n. 20875 del 9 febbraio 2010 prot. n.206456 del 3 novembre 2017 e prot. 229118 del 23 novembre 2019

La sentenza sarà trasmessa , non prima di 10 giorni e entro 30 giorni a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato (irrevocabilità) e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.



La cancelleria annoterà nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie l'importo comunicato dall'Agenzia delle Entrate



# IMPOSTA di REGISTRO



by  
C. G. W.

Per costante indirizzo della giurisprudenza di Legittimità “*Non soggetti a registrazione i provvedimenti adottati indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato – di cognizione, esecutivo o cautelare, penale con costituzione di parte civile (non solo in caso di appello avverso le sentenze del giudice di Pace) – se il valore eccede le € 1033,00 anche se inerenti una causa iniziata con valore superiore, essendo l’imposta di registro relativa all’atto (al decisum), all’effettivo contenuto del provvedimento*”

Indirizzo confermato Ministero Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U e Agenzia delle Entrate AGE63171



**i provvedimenti in questione  
NON  
VANNO  
annotati nel foglio delle notizie**



*Uffici Giudicanti*  
*Imposta*  
*di*  
*Trascrizione*  
*nel*  
*processo penale*



# IMPOSTA di TRASCRIZIONE



## IN MATERIA DI TRASCRIZIONE

*Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito ( mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie ( art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali* **Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U**



**IMPOSTA  
di  
TRASCRIZIONE**

**sequestro conservativo**

*disposto dal giudice su richiesta del P.M. a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'Erario per la trascrizione e la cancellazione del sequestro.*

*L'ufficio finanziario non può esigere nessuna tassa o diritto da parte della Procura salva l'azione contro il condannato.*

*Tali spese andranno da parte dell'ufficio finanziario con mod. 30 presentate a debito [= annotate da parte della cancelleria nel reg. 2/A/SG e nel foglio notizie] e recuperate dall'ufficio finanziario dopo il passaggio in giudicato della sentenza.*

*Il sequestro si trasforma in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna la Cancelleria entro 60 giorni del passaggio in giudicato dovrà chiedere l'annotazione a margine alla trascrizione.*

*Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*

**Sequestro conservativo  
beni iscritti al PRA**



*non è sottoposta ad alcun onere la trascrizione del provvedimento di sequestro e la relativa cancellazione in materia di beni mobili iscritti presso il pubblico registro automobilistico rif .DAG.01/06/2011.0076260.U*

**PROCESSO PENALE**

riferimenti normativi

≈ art. 316 c.p.p.

≈ art. 103 disp. att. c.p.p.

≈ articoli 15 e 16 decreto legislativo n. 374/1990

≈ articolo 107 testo unico spese di giustizia

≈ Ministero Giustizia DAG.14/05/2008.0068357.U

≈ Ministero Giustizia DAG.10/12/2021.0247989.U



**SPESE**

**Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato** Rif. DAG.10/12/2021.0247989.U

- a) **Esenti da pagamento dell'imposta se richieste dal pubblico ministero a tutela dell'erario**
- b) **Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ma nell'interesse di privati**
- c) **Con prenotazione a debito dell'imposta se richieste dal pubblico ministero ex art. 316 c.p.p.** Rif. Art. 15 e 16 decreto legislativo 374/1990 DAG.10/12/2021.0247989.U



# IMPOSTA di TRASCRIZIONE



by  
C. G. W.

**il sequestro  
conservativo ai  
sensi dell'articolo  
317 c.p.p. oltre  
che dal P.M. può  
essere richiesto  
dalla parte civile.**

*Se parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato la trascrizione viene effettuata con prenotazione a debito. rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U* **SPESE** annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

*Se parte civile non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di trascrizione vanno anticipate dalla parte stessa. ( ai sensi dell'art.317 c.p.p. punto 3 il sequestro è effettuato dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili)* rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e DAG.10/12/2021.0247989.U

*ove il sequestro conservativo fosse stato richiesto dal P.M. e il processo si definisce con sentenza di condanna irrevocabile trova , ai fini del recupero delle spese, applicazione il comma 2-sexies dell'articolo 205 dpr 115/02* Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U e DAG.10/12/2021.0247989.U

**SPESE** annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie

**Art. 205 c. 2-sexies tusc**  
*“gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.”*

**SPESE** annotate  
nei reg. spese e  
nel foglio delle notizie



# IMPOSTA di TRASCRIZIONE

## sequestro preventivo

art. 104 e 104 bis  
disp. att. c.p.p.



## sequestro probatorio

*sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal c.p.c. per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili*

**SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie i]**

*- sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione presso i competenti uffici*

*- sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa*

**SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie**

*- sulle azioni e quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali con l'iscrizione nel registro delle imprese*

*- sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario*

*- nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario*

**Spese annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie**

*stante l'assenza di previsione normativa non si procede a trascrizione.*

**Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U**



# IMPOSTA di TRASCRIZIONE



by  
C. G. W.

*confisca di beni  
immobili*



*si procede alla trascrizione con esenzione dell'imposta ipotecaria. Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*

*confisca di beni  
immobili con  
acquisizione al  
patrimonio del comune*



*si procede alla trascrizione della sentenza penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva. Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U SPESE annotate nei reg. spese e nel foglio delle notizie*

*sequestro e la confisca  
in relazione a delitti di  
criminalità organizzata*



*si procede alla trascrizione della sentenza penale tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto i beni vengono devoluti allo stato  
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*

*misure patrimoniali  
di prevenzione.*



*Il provvedimento di sequestro e la confisca dei beni è soggetto a trascrizione senza oneri tributari  
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U*



***FOGLIO  
DELLE NOTIZIE  
Stralcio  
dal  
MANUALE  
OPERATIVO***



## 1- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI ( tratto dal MANUALE OPERATIVO

by  
C. G. W.



Nel Foglio delle Notizie sono riportate le annotazioni fatte, rispettivamente, nel Registro delle spese pagate e in quello delle spese prenotate a debito, purché utili per il recupero.

La compilazione del Foglio delle Notizie prevede l'annotazione dei dati del provvedimento e le rispettive notizie, ovvero le voci di spesa vere e proprie. Si possono presentare dei casi in cui per uno stesso Procedimento possono esservi più titoli per il recupero, dunque una molteplicità di provvedimenti, cui fanno riferimento differenti gruppi di notizie.

La sezione dei dati del provvedimento adottato dal giudice richiede che siano registrati il numero, il tipo di provvedimento, la sede/sezione e la data di emissione.

Nel settore penale è possibile scegliere la *destinazione* delle notizie, intendendo la fase o il grado cui inviare il foglio, nonché la relativa sede.

In alternativa si può indicare se c'è titolo per il recupero oppure no: questo è il caso o di appello (parziale, tardivo ...) oppure di passaggio degli atti in archivio.

Il Foglio delle Notizie può essere redatto per grado o per singola fase dello stesso grado, seguendo tutto l'iter processuale.

La sezione delle *notizie* riporta sia le voci di spesa prenotate a debito che quelle pagate riguardanti il medesimo numero di ruolo generale o notizia di reato, nonché le spese degli ufficiali giudiziari.

Nel caso di Provvedimento impugnato è necessario inserire anche la Notizia di Reato (RG) e la sede corrispondente : in questo modo si individuano le voci di spesa iscritte nel primo grado di giudizio, da aggiungere alle eventuali voci di spesa del secondo grado o provenienti da altre sedi, qualora via sia stato un passaggio di competenza del Procedimento.

È possibile, infine, che si presenti il caso in cui, sebbene sia stato inviato il Foglio delle Notizie all'Ufficio del Recupero, subentrino altre spese, anche queste da recuperare: in questa circostanza all'atto della nuova compilazione del *foglio* si evidenziano le spese già inviate al recupero, e risultano *lavorabili* solamente le nuove spese iscritte (foglio notizie suppletivo).

La funzionalità del Foglio delle Notizie consente altresì di elaborare le differenti posizioni debitorie, evidenziando le spese in capo a ciascun imputato / parte processuale.



## 2- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI ( tratto dal MANUALE OPERATIVO

by  
C. G. W.

La voce di menù “Foglio delle Notizie” consente di accedere alle seguenti funzionalità:

- Compilazione/ Impugnazione;
- Stralcio/Riunione/Unione;
- Fallimenti/Successioni/Corpi di Reato;
- Visualizzazione;
- Scadenziario.



### Compilazione

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del Procedimento per il quale si vuole compilare il Foglio delle Notizie: all'Utente si presenta, quindi, una maschera di ricerca che riporta i criteri selettivi opportunamente aggregati.

Un Procedimento può essere ricercato per:

Dati del Procedimento quali Settore (*Penale/Civile*), NR/RG, Tipo Registro, Sede, Fase e Sede della Fase (ovviamente nel caso di processi penali); *La funzionalità consente all'Utente di compilare il Foglio delle Notizie per un dato Procedimento in modo del tutto automatico: il Sistema aggrega le spese prenotate a debito e le spese anticipate procurandosi i dati dai*

*due Registri di riferimento prendendo come elemento comune la notizia di reato o il ruolo generale. La Compilazione del foglio prevede la stampa dello stesso al termine della registrazione previo inserimento dei dati inerenti alla chiusura dello stesso (PROVVEDIMENTO).*

*Il Sistema permette di visualizzare sempre a monitor lo stato ed il numero delle spese registrate per un dato procedimento, ma la stampa del foglio risulta possibile solo all'atto della chiusura dello stesso, o se è già presente un provvedimento precedentemente inserito.*

*La funzionalità si articola in due fasi:*

- Ricerca del Procedimento;
- Compilazione del Foglio delle Notizie.



### 3-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI ( tratto dal MANUALE OPERATIVO)



## Stralcio

Con questa funzionalità è possibile “trasferire” le Notizie di Spese da un Procedimento ad un altro. Ciò è possibile solamente per i procedimenti penali e quindi nella maschera di ricerca il criterio del settore risulta bloccato e non lavorabile. Introdotti gli estremi del Procedimento di partenza si può effettuare la ricerca.

Selezionato il fascicolo si visualizza il primo pannello denominato “Procedimento”, con i dati della notizia di reato, della sede e del registro (eventualmente anche della fase). Successivamente sarà necessario selezionare il **PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE**, utilizzando l’apposito tasto posto al centro della pagina, sul lato destro. Si aprirà la consueta pagina di ricerca e qualora il procedimento non fosse già presente in base dati, sarà possibile inserirlo direttamente utilizzando l’apposita funzionalità nel menu **AZIONE**. Dopo aver quindi selezionato anche il procedimento di destinazione, nel pannello denominato **NOTIZIE** è possibile selezionare le spese dal Procedimento di provenienza (*procedimento padre*), visualizzate nella tabella superiore, con il meccanismo delle checkbox e trasferirle nella tabella relativa al Procedimento di destinazione mediante la freccia verde indirizzata verso destra. Inoltre è possibile abilitare la casella denominata “Copia Tecnica”, effettuando un click del mouse nella casella corrispondente e selezionando “sì”, con la quale si può tenere traccia della spesa trasferita anche nel Procedimento di provenienza.

E’ possibile terminare l’operazione cliccando sul tasto “Registra”.



#### 4-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI ( tratto dal MANUALE OPERATIVO)



by  
C. G. W.

#### **trasferimento di fase o competenze**

*L'Utente (firmatario del Foglio delle Notizie) è tenuto a decidere quali, tra le spese presenti nella tabella, sono da inviare presso altra Sede per un trasferimento di fase o competenze; ciò è fatto spuntando la casella presente nella prima cella della riga denominata "RIPETIBILE" corrispondente alla spesa da inviare in funzione della Sede selezionato nel settore "Dati Provvedimento".*

*Dopo aver inserito i "Dati Provvedimento" il sistema mostrerà la stringa riassuntiva. Questa deve essere selezionata affinché la compilazione avvenga in maniera completa e corretta. Dopo aver selezionato il provvedimento inserito, sarà necessario spuntare le spese ripetibili in basso e poi registrare tramite l'apposito tasto in VERDE presente nella parte bassa della pagina*



## 5-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI ( tratto dal MANUALE OPERATIVO)

### Foglio notizie negativo

Nel caso in cui all'atto della compilazione, non siano presenti spese o comunque non siano ripetibili, è necessario comunque procedere con la compilazione di un foglio notizie "NEGATIVO". Sarà necessario inserire un nuovo provvedimento, di qualsiasi tipologia tra quelle disponibili (variabili in funzione dell'ufficio compilatore), e poi selezionare la casella in basso, che riporta appunto la dicitura *Foglio Notizie Negativo*

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile effettuare la stampa che ovviamente non riporterà alcun importo.

La trasmissione del foglio notizie negativo sarà visualizzabile sia dall'ufficio compilatore, sia dall'ufficio eventualmente destinatario del provvedimento.

Tale visualizzazione avverrà tramite una notizia fittizia di importo uguale a zero, non selezionabile, con indicazione della sede di provenienza.

Qualora il pannello dei "Risultati" della ricerca di un fascicolo dia risultato negativo, il sistema dà la possibilità di registrare il nuovo fascicolo attraverso la pressione del pulsante "Inserisci nuovo Procedimento" e riportando gli estremi di questo. T

Tale eventualità si ha quando il procedimento non è stato registrato.

La procedura si rende necessaria per un eventuale stampa del foglio negativo o per poter visualizzare tutte le spese trasmesse da altri uffici giudiziari o altre fasi.

Dopo aver creato il procedimento, nella fase di compilazione saranno visibili tutte le spese trasmesse, con i relativi uffici mittenti che le hanno inserite.





**6-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI**  
**( tratto dal MANUALE OPERATIVO)**



by  
C. G. W.

**Foglio notizie integrativo/suppletivo**

Sarà possibile, in qualsiasi momento, compilare un foglio notizie integrativo/suppletivo inserendo un nuovo provvedimento e selezionando eventuali spese sopravvenute successivamente.

Per avere la percezione di eventuali spese sopravvenute per procedimenti con foglio notizie già compilato, è possibile ricercare il fascicolo abilitando la casella FOGLI NOTIZIE INTEGRATIVI .

Tale funzionalità restringerà i risultati ai soli procedimenti con spese potenzialmente ripetibili, concretizzatesi in data successiva all'ultima compilazione del foglio notizie (negativo o positivo indifferentemente).

**FAQ Ministero della Giustizia Portale SIAMM**

E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.

Usa apposita funzione di SIAMM seleziona le spese da stralciare.

Dopo lo stralcio le spese si vedono solo separatamente



## 7-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI ( tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by  
C. G. W.



### Visualizzazione

La funzionalità di Visualizzazione permette all'Utente di visionare e ristampare il *Foglio delle Notizie Utili* che deve essere allegato al sottofascicolo processuale ed una copia inviata all'ufficio Recupero Crediti, se già compilato in precedenza. Per produrre la stampa di un Foglio delle Notizie già compilato si deve ricercare il fascicolo attraverso la voce Ricerca nel pannello dei Risultati della ricerca, selezionare il Procedimento di interesse e scegliere la voce "Visualizza Foglio Notizie". Sulla schermata successiva, si potrà selezionare il provvedimento e premere sul pulsante "STAMPA" (di colore verde), posto subito sotto il pannello dei provvedimenti. Tale pulsante stamperà solo il provvedimento selezionato, mentre senza alcuna selezione, stamperà tutti i provvedimenti in ordine cronologico, attribuendo la dicitura INTEGRATIVO a tutti quelli successivi al primo.

### Riunione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le Notizie di Spese da procedimento ad un altro in seguito ad una riunione dei fascicoli. La sequenza ripercorre i passi relativi a quella dello "Stralcio".

### Unione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le spese da un procedimento con registro "ignoti" a uno con registro "noti".

Dopo aver indicato i criteri di ricerca e aver selezionato il procedimento di interesse nel pannello "Risultati", nel pannello "Procedimento" andrà ricercato e selezionato il procedimento su cui trasferire le spese; successivamente nel pannello "Unione" si procederà nello stesso modo previsto e descritto nella funzionalità "Stralcio".







## **ANNULLAMENTO**

Con questa funzionalità è possibile annullare la compilazione di un Foglio delle Notizie relativo ad un procedimento, senza tuttavia in alcun modo modificare le spese ad esso associate.

La prima fase è rappresentata dalla ricerca del Procedimento mediante la funzionalità della “ANNULLAMENTO Foglio Notizie” dalla quale è possibile selezionare il Procedimento di interesse. Una volta selezionato il procedimento sarà sufficiente premere il pulsante chiamato “Annulla Foglio Notizie”, in seguito il sistema chiederà la conferma dell’annullamento del Foglio Notizie.

L’annullamento di un Foglio delle Notizie non comporta l’eliminazione dai rispettivi registri delle spese annotate per il Procedimento in esame; a questo punto è possibile tornare nuovamente alla Compilazione del foglio per lavorare nuovamente tali notizie.

Effettuato l’annullamento è possibile stampare una ricevuta tramite l’apposito tasto presente sulla fascia verde di conferma, che potrà anche essere inviata all’ufficio di fase successiva a cui era stato destinato il FN, affinché effettui l’annullamento della trasmissione anche sulla sua sede.

Nel caso in cui la compilazione da annullare sia stata una Trasmissione Atti ad altro ufficio/fase, occorrerà comunicare con il destinatario in modo che venga effettuato l’annullamento anche in tale sede, direttamente dal menu SCADENZARIO





by  
C. G. W.

### **Scadenario Foglio Notizie**

Lo Scadenario del Foglio delle Notizie è una funzionalità che permette di visualizzare se sono state inviate presso l'ufficio dove l'Utente è connesso delle notizie da altri uffici, fasi o sedi. Dopo aver cliccato sulla voce della funzionalità si apre una maschera di ricerca e nei risultati sono riportati gli estremi dei procedimenti per i quali c'è stato un invio di notizie; la tabella reca le informazioni circa l'Ufficio Giudiziario dal quale provengono queste notizie, gli estremi del procedimento per le quali sono state annotate. Nei casi di fogli notizie provenienti da altre sedi, tramite il menu a tendina in basso, sarà necessario inserire lo stesso procedimento nella propria basedati (stessa sede e stessi numeri di procedimento e registro), tramite la funzionalità **INSERISCI NUOVO PROCEDIMENTO**. Solo dopo le due operazioni, sarà possibile spostare le spese dal procedimento di provenienza a quello di destinazione, tramite la funzionalità di **STRALCIO/RIUNIONE Foglio Notizie**.

Nei casi invece di fogli notizie provenienti da altri uffici o fasi (solo per procedimenti penali), non si dovrà effettuare alcuna operazione.

A parità di notizia di reato, il sistema farà convergere le notizie trasmesse direttamente nel procedimento di fase creato. Per tutti i fogli notizie trasmessi e visibili nella sezione **SCADENZARIO**, è stata introdotta una nuova funzionalità, disponibile nell'apposito menu a discesa, che permetterà di "Annullare" la trasmissione nel caso l'ufficio mittente comunichi di aver commesso qualche errore (tale ufficio dovrà a sua volta annullare anche il proprio foglio notizie per procedere con una nuova compilazione/trasmissione).

Nel caso in cui la ricerca del foglio notizie non produca alcun risultato, sarà possibile stampare una "certificazione" che dimostri appunto che non risultano trasmissioni di notizie da parte di altri uffici o sedi, che sarà possibile allegare al fascicolo cartaceo per dimostrare che a quella data non vi erano notizie da acquisire. Per effettuare la stampa sarà sufficiente scegliere, dal menu delle azioni possibili, la funzione **STAMPA CERTIFICAZIONE ASSENZA RISULTATI RICERCA**



## CORPI di REATO

Questa funzione permette la creazione del Foglio delle Notizie nel caso di Corpi di Reato, quindi di fascicoli di Vendita singolo o cumulativa di corpi di reato.

La funzionalità si articola in più fasi:

- ≈ Ricerca del Procedimento d'interesse;
- ≈ Compilazione delle *notizie*;
- ≈ Gestione dei Pagamenti Volontari.

La schermata è formata da quattro riquadri:

- *Notizie*,
- *Notifiche Ufficiale Giudiziario*,
- *Pagamento Volontario*,
- *Note*.





**Foglio delle Notizie**

**Tabelle**

**Riepilogative**


***Uffici Giudicanti***



# REGOLA GENERALE

by  
C. G. W.

**La tenuta, chiusura e annotazione del foglio delle notizie nel fascicolo processuale è  
OBBLIGATORIA  
anche quando non ci sono spese da annotare**






*“al termine di ogni fase processuale , il funzionario [ ndr = individuato dal dirigente] addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.*

[ rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lett. d ]

**CHIUSURA  
del  
FOGLIO  
delle  
NOTIZIE  
nel  
Processo  
civile  
e  
penale**



*Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all’esito del relativo procedimento.  
cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9*

*Processo penale minorile provvedimento 7 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 “va ribadito l’obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro “*



# ATTESTAZIONE

a seguito chiusura  
del  
**FOGLIO**  
delle  
**NOTIZIE**

by  
C. G. W.

alla  
definizione  
di  
ogni Fase  
o  
grado

del  
giudizio  
apporre  
la  
dicitura

Passaggio  
ad altra  
fase  
o grado  
del  
giudizio

C'è  
titolo  
per il  
recupero

NON  
c'è  
titolo  
per il  
recupero

**provvedimento definitivo  
del giudizio:**

**titolo per il recupero**

(rif. = circolari giustizia DAG 14/04/2015.009943.U  
DAG.25/02/2015.0032675.U DAG.30/12/2009.0161977.U)

**provvedimento revoca del patrocinio :**

**titolo per il recupero**

(rif. = circ. prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005)

*Qualora si dichiari l'esistenza del titolo per il  
recupero, si dovrà individuare, tramite flag  
apposto sulle spese ripetibili, quelle destinate  
ad essere iscritte nel modello 3/A/SG"*

**L'attuale applicativo SIAMM  
prevede la compilazione del foglio notizie in file  
txt che permette la dicitura NEGATIVO**



# ATTESTAZIONE di chiusura del Foglio delle Notizie

by  
C. G. W.

**Il Foglio delle Notizie  
va chiuso con attestazione alla definizione di  
ogni fase e/o grado del giudizio**

definizione di  
fase e/o grado del giudizio



**Il Foglio delle Notizie  
va chiuso con**



**Passaggio ad Altra  
FASE O GRADO DEL GIUDIZIO**

definizione del giudizio



**Il Foglio delle Notizie  
va chiuso con**



**C'è titolo per il recupero**

o

**NON C'è titolo per il recupero**

definizione  
del giudizio



**SE non ci sono  
spese annotate  
e condanna  
alle spese  
Il Foglio  
delle Notizie  
va chiuso con**



**NON  
C'è titolo  
per il  
recupero**



**Ricordare che le spese anticipate  
possono essere chieste  
nei 10 anni di definizione del  
giudizio quindi si riapre il Foglio  
delle Notizie  
C'è titolo per il recupero**



**L'attuale applicativo SIAMM prevede la  
compilazione del foglio notizie in file txt che  
permette la dicitura NEGATIVO**







**IMPUTATO  
AMMESSO  
PATROCINIO  
A SPESE DELLO STATO**

## **Chiusura e attestazione del foglio delle notizie**

by  
C. G. W.

**foglio notizie  
Positivo**

**Appello di uno o più imputati  
ai sensi art.587  
l'impugnazione se non fondata  
su motivi esclusivamente  
personali giova anche agli altri  
imputati non appellanti  
ATTESTAZIONE passaggio  
ad altro grado**

**Grado di appello  
fascicolo processuale  
e foglio delle notizie**

**foglio notizie  
Positivo**

**NO Appello o definizione  
appello  
Imputato Condannato**

**Ufficio recupero credito, ufficio  
individuato ex art. 208 t.u., per invio  
concessionario copia provvedimento e  
foglio notizie ATTESTAZIONE non c'è  
titolo perché parte ammessa al  
patrocinio ma si recuperano le spese  
anticipate tabella A allegata d.m. di cui  
all'art. 205 t.u.  
(rif.DAG.06/02/2018.0025247.U)**

**IMPUTATO NON AMMESSO PATROCINIO  
A SPESE DELLO STATO**

**foglio notizie  
Negativo**

**Appello di uno  
o più imputati**

**Grado di appello  
fascicolo processuale  
e foglio delle notizie  
ATTESTAZIONE passaggio altro grado**


**NO Appello  
Imputato Condannato**

**Ufficio recupero credito  
per recupero spese forfettarie anticipate**



# Chiusura e Attestazione foglio delle notizie penale Giudizio con parte civile

by  
C. G. W.





## COMUNICAZIONI DECRETI di LIQUIDAZIONE

by  
C. G. W.

**DECRETO liquidazione CTU  
nel processo civile**


**DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o  
CTP parte ammessa  
Nel processo civile**



si comunicano al Pubblico Ministero e/o Procuratore Generale anche se non parti processuali ai soli fini dell'eventuale impugnazione ex articolo 170 tusc

### PROCESSO PENALE

**DECRETO liquidazione Perito si comunica**



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)  
≈ Perito  
≈ Parte processuali [ imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p. ) , parte civile (vedi art. 154 c.p.p.)]

**DECRETO liquidazione DIFENSORE e/o  
CTP parte ammessa si comunica**



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)  
≈ Difensore , Consulente Tecnico di Parte  
≈ Parti processuali [ imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p. ) parte civile (vedi art. 154 c.p.p.) esclusa la parte ammessa a favore della quale la spese è effettuata(nota 12/5/ 2016 n. 0087917/U) ]

**DECRETO liquidazione CTP del P.M. se  
liquidato dal giudicante si comunica**



≈ Pubblico Ministero (vedi art. 153 c.p.p.)  
≈ Consulente  
≈ Parte processuali [imputato (vedi artt. 156,157,158 c.p.p. ), parti civili (vedi art. 154 c.p.p.)]anche se ammesse al pss]

### FASE PRE PROCESSUALE

**DECRETO liquidazione Consulente del P.M.  
si comunica**



≈ Consulente (vedi art. 151 c.p.p.)